



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario, relatore
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI	Referendario
Dr. Filippo Maria SALVO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTI gli artt. 81, 97, comma 1, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare l'art. 243-bis del Tuel, "*Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con la legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 20 dicembre 2012, n. 11/SEZAUT/2013/INPR del 6 marzo 2013 e n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018 recanti le Linee guida in materia di procedura riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*quater* del T.U.E.L. come introdotto dall'art. 3, co.1, lett. r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Commissione straordinaria dell'8 febbraio 2013, n. 17, con la quale il Comune di Reggio Calabria ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-*bis* del T.U.E.L.;

VISTA la deliberazione della Commissione straordinaria del 15 luglio 2013, n. 142, con la quale l'ente ha approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, c. 15, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*";

VISTA la deliberazione n. 11/2014 con la quale questa Sezione ha deliberato di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Reggio Calabria;

VISTA la sentenza n. 26/2014/EL con la quale le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione ex art. 243-*quater*, comma 5, del T.U.E.L., in accoglimento del ricorso del Comune di Reggio Calabria avverso la citata deliberazione n. 11/2014, hanno approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la deliberazione n. 89/2015 della Sezione, con la quale è stato sottoposto a monitoraggio il Piano di riequilibrio del Comune ai sensi dell'art. 243-*quater*, c. 3, del T.U.E.L.;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29 marzo 2016, con la quale il Comune di Reggio Calabria ha approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 15, c. 1, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 29 giugno 2016, n. 42 con la quale il Comune di Reggio Calabria ha approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la deliberazione n. 120/2016 con la quale questa Sezione ha negato l'approvazione del piano rimodulato;

VISTA la sentenza n. 13/2017 con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione respingevano il suddetto ricorso, confermando la decisione di questa Sezione;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 29 maggio 2017 con la quale il Comune di Reggio Calabria ha approvato una nuova rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale novellato dall'art. 1, c. 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la deliberazione n. 86 del 2017 con la quale questa Sezione ha approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottata dal Comune di Reggio Calabria con delibera consiliare n. 23 del 29 maggio 2017;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 18 depositata il 14/02/2019, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale novellato dall'art 1, c. 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la deliberazione n. 31 del 6 marzo 2019, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Calabria ha dichiarato l'inefficacia della predetta rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario, effettuata ai sensi dell'art 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale novellato dall'art 1, c. 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (delibera di C.C. n. 23 del 29/05/2017);

TENUTO conto dell'attività istruttoria espletata su specifici profili della gestione finanziaria dell'Ente tra i quali il riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015 e i debiti fuori bilancio;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30 luglio 2019 con la quale il Comune di Reggio Calabria ha approvato una nuova rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 38, comma 2 *bis* del D.L. n. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58;

VISTA l'ordinanza n. 108 del 26/08/2019, con la quale la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al citato art. 38, comma 2 *bis*, nonché ai commi 2 *ter* e 1 *terdecies* del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 38, comma 2 *ter* del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58;

VISTA, altresì, l'ordinanza n. 5/2019/EL delle Sezioni Riunite di questa Corte con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, come interpretato dall'art. 1, comma 814, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli articoli 3, 81 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 30/2019 nella quale è stato affermato che, in sede di valutazione della idoneità delle misure correttive, adottate dal Comune di Reggio Calabria a seguito della deliberazione n. 88/2017, non poteva prescindere dalle questioni relative alla corretta rappresentazione in bilancio del FAL (che rappresenta una voce di accantonamento in grado di incidere sensibilmente, a seconda dell'applicazione o meno della facoltà di cui all'art. 2, comma 6, di. 78/2015, sul calcolo del "maggior disavanzo", nonché dei risultati di amministrazione) ed è stato pertanto sospeso il giudizio sulla complessiva idoneità di dette misure correttive, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale;

VISTA la sentenza 28 gennaio 2020, n. 4 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 17 dell'11/02/2020 con la quale, previa riassunzione del giudizio a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, è stata accertata:

1. la irregolare contabilizzazione del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) da parte del Comune di Reggio Calabria già a partire dalle operazioni di riaccertamento straordinario all'1.1.2015 e della successiva riedizione dell'operazione medesima all'1.1.2018, essendo stato l'accantonamento per FAL incluso in quello per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) sulla base dell'art. 2, comma 6, D.L. 78/2015 e dell'art.

1, comma 814, L. 205/2017, disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020;

2. la non conformità all'art. 194, comma 2, T.U.E.L. e ai principi espressi dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 21/2018/QMIG delle modalità di rateizzazione individuate con delibera consiliare n. 48/2019 relativamente al debito fuori bilancio di € 64.974.388,27 nei confronti della Regione Calabria;

VISTO il ricorso, proposto dal Comune di Reggio Calabria avverso la suddetta deliberazione n. 17/2020 respinto dalle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 157 del 30 luglio 2020, con la quale questa Sezione

- dichiarava *“la non conformità a legge e la conseguente inefficacia, nei termini di cui in motivazione, della deliberazione C.C. n. 37/2019;*
- accertava *“la presenza di numerose criticità, partitamente illustrate in parte motiva e negli allegati n. 1, 2 e 3, che, allo stato, da un lato, sembrano evidenziare un disavanzo complessivo da recupero molto maggiore di quello indicato nel piano oggetto dell’odierno giudizio e, dall’altro, non consentono a questa Sezione di valutare compiutamente il piano medesimo, tenuto conto di quella che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115/2020, ha definito “normativa di risulta”, vigente dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2-ter, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;*
- invitava pertanto, *“il Comune di Reggio Calabria a trasmettere, entro 60 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, le proprie controdeduzioni (asseverate dall’Organo di revisione dell’Ente in ordine alla corrispondenza dei dati forniti alle scritture contabili) nonché tutti i chiarimenti richiesti nella presente delibera ...”;*

VISTO il comma 2, del d.l. n. 34/2019 che ha sospeso i termini sulla verifica dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, relativo al primo semestre 2020;

VISTA la nota del Comune di Reggio Calabria prot. n. 211173 del 22/11/2021 acquisita al prot. della Sezione n. 8156 del 16/11/2021 con la quale è stato fornito riscontro alla deliberazione della Sezione n. 157/2020;

VISTA altresì la nota della Sezione prot. n. 2443 del 10 marzo 2021 con la quale venivano disposti approfondimenti istruttori sui fondi vincolati e pignoramenti sul fondo cassa indirizzati al Tesoriere comunale (INTESA SANPAOLO S.p.A.).

VISTE le note del tesoriere comunale rispettivamente del 13 aprile 2021 (prot. Corte dei conti n. 4116 in pari data) e del 15 aprile 2021 (protocollo Corte dei conti in pari data n. 4293).

VISTE le relazioni sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio predisposte, ai sensi dell'art 243 *quater* T.U.E.L., dall'Organo di Revisione:

- 1° semestre 2015 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 2182 del 20.7.2015);
- 2° semestre 2015 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 328 del 9.2.2016);
- 1° semestre 2016 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 2608 del 19.8.2016);
- 2° semestre 2016 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 4647 del 3.8.2017);
- 1° semestre 2017 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 5764 dell'8.11.2017);
- 2° semestre 2017 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 4335 del 13.7.2018);
- 1° semestre 2018 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 5536 del 24/10/2018
- 2° semestre 2018 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 1830 del 8/03/2019);
- 1° semestre 2019 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 3585 del 05/05/2020);
- 2° semestre 2019 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 3606 del 05/05/2020);
- Relazione sullo stato di attuazione del PRFP e raggiungimento degli obiettivi intermedi
- anno 2020 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 1860 del 29/03/20202);
- Anno 2021
- Anno 2022

VISTA la relazione di deferimento del Magistrato istruttorio n. 9/2023 recante gli esiti dell'istruttoria condotta;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 1/2023, con la quale la Sezione è stata convocata nell'odierna adunanza per il contraddittorio con l'amministrazione comunale;

UDITO il Relatore, Referendario Emanuela Friederike DAUBLER

UDITI in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria il Dirigente del servizio finanziario dott. Consiglio, l'Assessore al bilancio dott.ssa Calabrò e il Presidente del Collegio dei revisori Dott. Zavaglia.

FATTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Reggio Calabria nella sua ultima formulazione risultante dalla

rimodulazione effettuata ai sensi dell'art. 38 comma 2 *bis* del d.l. 34 del 2019 a valle di un complesso, articolato e travagliato svolgimento che di seguito si procederà a ripercorrere sia pure per sintesi.

Il Comune di Reggio Calabria con delibera n. 42 dell'11.12.2012 della Commissione straordinaria faceva ricorso alla procedura di riequilibrio contemplata dall'art. 243 *bis* del d.lgs. 267 del 2000 in ragione della circostanza che l'ente "*presentava una situazione di squilibrio tendenziale nell'esercizio 2012, aggravata ulteriormente dai persistenti disavanzi di gestione nel biennio 2010/2011 e dalla presenza di consistenti oneri straordinari della gestione corrente, con significative criticità relative ai debiti fuori bilancio*" e dell'impossibilità di attendere al ripiano del disavanzo e al riequilibrio complessivo con le ordinarie capacità di bilancio e con le misure di cui agli artt. 193 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in un arco temporale triennale a far data dal 2012.

Con delibera della Commissione straordinaria n. 17 dell'8 febbraio 2013, immediatamente esecutiva, il Comune di Reggio Calabria approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (d'ora in avanti il Piano).

In ragione della concessione di un'anticipazione di liquidità pari ad euro 187.502.933,42 ai sensi del d.l. 35/2013 con delibera n. 142 del 15 luglio 2013, immediatamente esecutiva, la Commissione straordinaria provvedeva alla rimodulazione del suddetto Piano in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 15 del citato decreto a tenore del quale "*gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 - bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione dell'anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13*". La rimodulazione in argomento si articolava nella determinazione quantitativa del costo a carico dei bilanci riferito al pagamento degli interessi passivi correlati all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013 e coerentemente con i piani di ammortamento; rimodulazione della spesa corrente; rideterminazione degli equilibri prospettici di bilancio nel decennio anche in considerazione delle modalità di allocazione in bilancio delle suddette anticipazioni e del fondo di rotazione di cui all'art. 243 *ter* e *quinquies* e rideterminazione dei flussi di cassa.

Il suddetto Piano contemplava il ripiano di un disavanzo, riveniente dalla gestione dei residui, stimato in euro 110.918.040,99 con quote annuali pari ad euro 11.091.804,10 in un arco di tempo decennale (2013 - 2022), con una copertura annua pari al 10%. Il Piano prevedeva, altresì, debiti fuori bilancio per euro 11.349.607,93, passività pregresse per euro 824.052,49, altri debiti a carico funzionario delegato per interventi del cd. Decreto Reggio Calabria pari a 1.053.148,20, per un totale di euro 123.091.701,41. Tale Piano veniva approvato dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, con la sentenza n. 26/2014/EL a seguito del ricorso proposto ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 5 del d.lgs. 267 del 2000, avverso il diniego opposto dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria (*cf.* deliberazione n. 11 del 30 gennaio 2014).

Successivamente il Comune, con delibera consiliare n. 42 del 2016, procedeva ad una ulteriore rimodulazione del Piano avvalendosi del disposto di cui all'art. 1 comma 714 della legge n. 208 del 2015. La suddetta rimodulazione non veniva approvata dalla Sezione di controllo per la Regione Calabria (*cf.* delibera n. 120 del 2016). A seguito della proposizione del ricorso da parte dell'ente la decisione veniva confermata dalle Sezioni Riunite di questa Corte in speciale composizione con sentenza n. 13 del 2017.

Usufruendo successivamente della riscrittura della norma di cui sopra ad opera dell'art. 1 comma 434 della legge 232 del 2016 (in vigore dal 2017) il Comune di Reggio Calabria procedeva ad approvare con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 2017, una nuova rimodulazione del Piano che contemplava il ripiano del disavanzo residuo al 31.12.2016 (pari ad euro 65.062.759,89), in trenta annualità con applicazione di una quota pari ad euro 2.538.485,47 in luogo della originaria quota di euro 11.091.804,10. Tale rimodulazione conseguiva l'approvazione di questa Sezione di controllo. (*cf.* deliberazione n. 86 del 2017). La norma che aveva consentito la rimodulazione da ultimo citata veniva, tuttavia, successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale. Alla luce di tale pronuncia con la delibera n. 31 del 2019 questa Sezione di controllo dichiarava inefficace il piano così come rimodulato in quanto privo di supporto normativo. Determinandosi per l'effetto, la riviviscenza del Piano originario approvato con delibera n. 17 del 2013 dalla Commissione straordinaria, come integrata e rimodulata con delibera della Commissione straordinaria del 15 luglio 2013, n. 142 ed approvata con la sentenza delle SS.RR. n. 26/2014/EL, la durata dello stesso ritornava ad

essere quella decennale. Conseguentemente l'ente veniva invitato "ad adottare gli atti contabili e gestionali necessari a garantire il recupero: del disavanzo incluso nel PRFP secondo le modalità ed i tempi previsti dalle citate deliberazioni C.S. n. 17 e n. 142/2013; delle quote di detto disavanzo, non ripianate nel periodo 2017 e 2018 - durante la vigenza della "rimodulazione", di cui alla deliberazione C.C. n. 23/2017 - entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 188 T.U.E.L."

Da ultimo, con delibera consiliare n. 37 del 2019 il Comune di Reggio Calabria, avvalendosi della facoltà contemplata dall'art. 38 comma 2 bis del d. l. 34 del 2019, approvava una nuova rimodulazione del Piano consistente in una "riarticolazione del ripiano della quota di disavanzo residuo al 31/12/2018 con specifico riferimento al disavanzo determinato con l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Commissione Straordinaria". Procedendo ad evidenziare la composizione del disavanzo al 31.12.2018 pari ad euro 174.028.818,78, infatti, l'ente rappresentava che l'importo di euro 49.802.285,65 integrava il disavanzo applicato al Piano originario ed euro 124.226.533,13 costituiva il residuo del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui. La quota annua di disavanzo da ripianare all'esito di siffatta rimodulazione diveniva, pertanto, di euro 8.335.249,70 composta dalla nuova quota di disavanzo applicato al Piano che per l'effetto diventava di euro 3.557.306,12 (da recuperare in anni 14) e di euro 4.777.943,58 quale quota annuale di disavanzo da riaccertamento straordinario (da recuperare in anni 26). A tale proposito, giova evidenziare che l'ente provvedeva a specificare ulteriormente che "Il ripiano del disavanzo di amministrazione, rilevato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui (art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011), nel suo valore residuo al 31/12/2018 viene **confermato** in quote annue di pari importo pari ad euro 4.777.943,58". Relativamente, poi, ai fondi di rotazione veniva precisato che il rimborso delle relative rate sarebbe avvenuto secondo i rispettivi piani di ammortamento così come approvati dal Ministero dell'Interno.

In merito alla rimodulazione come sopra descritta, con ordinanza n. 108 del 2019 questa Sezione procedeva a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 2 bis anche in combinato disposto con i commi 2 ter e 1 terdecies. La questione di legittimità costituzionale è stata decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020 che ha dichiarato, in parziale accoglimento delle censure sollevate da questa Sezione, l'illegittimità dell'art. 38, comma 2 ter del d. l. n. 34 del 2019. Nell'ambito della suddetta pronuncia venivano, altresì, fornite indicazioni interpretative ai fini dell'applicazione della normativa

di risulta ovverosia del quadro normativo vigente all'esito della suddetta declaratoria di illegittimità. A ciò si aggiunga che la Corte costituzionale aveva sancito il principio secondo il quale tutti i disavanzi maturati nell'ambito del Piano devono essere ricondotti ad unità e che l'esame del Piano, in termini di congruità e sostenibilità, andava effettuato alla luce del complessivo disavanzo conseguito dall'ente.

All'esito della pronuncia della Corte costituzionale questa Sezione di controllo con deliberazione n. 157/2020 procedeva a dichiarare l'inefficacia del Piano rimodulato, ormai privo di supporto normativo, nella parte in cui questo prevedeva *"il ricalcolo complessivo del disavanzo oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi"* facendone discendere *in parte qua* l'illegittimità della delibera consiliare n. 37/2019. Conseguentemente nel rilevare che la pianificazione di risanamento tornava ad essere quella originariamente fissata dal Piano oggetto di approvazione con sentenza delle SSRR n. 26/2014 si rilevava contestualmente che si sarebbe proceduto alla valutazione del Piano riproposto con la delibera consiliare n. 37/2019 alla luce della cd. normativa di risulta. Pertanto, nella medesima sede la Sezione, anche in linea con le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale, procedeva ad accertare talune criticità tali da lasciare presagire la sussistenza di un disavanzo maggiore di quello indicato nel piano oggetto di valutazione e di riflesso l'ente veniva invitato a controdedurre e a fornire una serie di chiarimenti, documenti e asseverazioni in quanto lo stato degli atti non veniva ritenuto sufficiente ai fini della valutazione dello stesso.

Giova evidenziare, per una migliore intelligibilità della complessa vicenda che ha interessato il Piano, che nel tempo la Sezione, durante la sua vigenza, aveva esaminato, nell'ambito di diverse deliberazioni, la gestione finanziaria dell'ente evidenziando la sussistenza di passività ivi non contemplate e riconducibili alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e debiti fuori bilancio. In particolare, da ultimo, con delibera n. 17 del 2020 veniva accertata la non conformità all'art. 194 comma 2 del TUEL e ai principi espressi con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti 21/2018/QMIG della modalità di rateizzazione del debito fuori bilancio nei confronti della Regione Calabria nonché dell'irregolare contabilizzazione del FAL già a partire dalle operazioni di riaccertamento straordinario all'1.1.2015 e della successiva riedizione dell'operazione all'1.1.2018. L'accantonamento a FAL, infatti, era stato effettuato sulla scorta

dell'art. 2, comma 6, del d. l. 78 /2015, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 4 del 2020. Il Comune veniva, pertanto, ai sensi dell'art. 148 *bis* del TUEL invitato a:

- *“Rideterminare virtualmente (ossia senza modifiche e/o riapprovazioni dei pregressi bilanci) il cd. maggior disavanzo, che in virtù del separato computo di FAL e FCDE – assurgerà alla somma di – 328.635.504,02 euro;*
- *Applicare, a partire dal bilancio preventivo 2020-2022 e fino alla manovra previsionale del 2044, una quota di recupero da “maggior disavanzo” pari a 10.954.516,80 euro (che corrisponde ad un trentesimo dell'extradeficit ricalcolato);*
- *Ripianare le quote di “maggior disavanzo “allo stato non recuperate durante l'indicato percorso trentennale, a mano a mano che si libereranno le risorse necessarie;*
- *Rappresentare distintamente gli accantonamenti per FAL e FCDE a partire dal rendiconto 2019;*
- *Definire con la Regione Calabria un accordo triennale di rateizzazione del debito fuori bilancio riconosciuto di euro 64.974.388,27;*
- *Individuare le relative coperture finanziarie con conseguente iscrizione in bilancio delle quote di competenza di ciascun esercizio”.*

Ricostruita nei termini anzidetti la complessa vicenda, ai fini che qui ci occupano, si evidenzia che in riscontro alle richieste formulate con la deliberazione n. 157/2020 di questa Sezione il Comune di Reggio Calabria ha fornito chiarimenti e documentazione con una prima nota del 16/11/2021 (prot. n. 211173). Successivamente ad integrazione è pervenuta presso questa Sezione ulteriore produzione documentale acquisita al prot. in entrata n. 5201 del 6 ottobre 2022. In sede di trasmissione è stato precisato dal Dirigente del settore finanze ed economato, richiamando una nota prot. 248523 del 31 dicembre 2021, che quanto inviato per *“un probabile disguido di natura informatica”* non risultava trasmesso precedentemente. A ciò si aggiunge il riscontro fornito dal Collegio dei Revisori (*cf.* nota prot. n. 3819 del 22.06.2022).

Tanto premesso, tenuto conto della documentazione versata in atti, comprensiva della relazione sullo stato di attuazione del PRFP e di raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2021 pervenuta in data 20.06.2022 (prot. n. 3808) e da ultimo sul primo semestre 2022

pervenuto in data 12.12.2022 (prot. n. 6129), questa Sezione ha ritenuto necessario, in relazione a quello che è risultato essere lo sviluppo del Piano, all'analisi finanziaria effettuata nell'arco temporale del dispiegarsi dello stesso nonché alle questioni affrontate dall'ultima deliberazione di questa Sezione, che venissero sottoposti al contraddittorio con l'ente, taluni aspetti che nel prosieguo saranno analiticamente esaminati. In linea, infatti, con gli orientamenti già espressi da questa Corte, la suddetta richiesta scaturiva dall'esigenza di avere un quadro conoscitivo quanto più possibile aggiornato e contrassegnato da elementi di sufficiente e adeguata chiarezza ritenuti imprescindibili ai fini delle valutazioni conclusive da operare.

Il Comune ha dato riscontro con nota prot. n. 80734 del 31.03.2023.

Tenuto conto del lungo e articolato *iter* che ha contrassegnato lo svolgimento del Piano, appare utile, anche ai fini delle valutazioni del Collegio, richiamare sinteticamente i contenuti del Piano originariamente deliberato e approvato dalle Sezioni Riunite in speciale composizione successivamente rimodulato con delibera n. 37 del 2019.

Il Piano del Comune di Reggio Calabria

Come già evidenziato in premessa il Piano, nella sua formulazione originaria, quantificava il disavanzo in euro 110.918.041,00, compendiando i fattori di squilibrio nei termini di seguito riportati:

- *“Disavanzo di amministrazione;*
- *Scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie;*
- *Fondi a specifica destinazione non ricostituiti;*
- *Utilizzo costante dell'anticipazione di tesoreria;*
- *Numerose pratiche di contenzioso;*
- *Elevati costi di gestione dei servizi erogati per il tramite delle società partecipate” .*

Ai fini del ripiano del *deficit* come sopra quantificato, da effettuare nell'arco temporale di dieci anni (2013/2022), veniva quantificata una quota annua pari ad euro 11.091.804,10 evidenziando una percentuale annua di ripiano del 10%.

Con riferimento ai debiti fuori bilancio si legge nel Piano che *“La Commissione straordinaria, con direttiva 22 dicembre 2012 n. 189067, al fine di attivare un percorso logico e coerente con i presupposti richiesti dalla normativa per la presentazione del presente piano, ha richiesto ai dirigenti di certificare la presenza di eventuali, ulteriori debiti fuori bilancio, avendo cura, per ogni singolo debito, di relazionare sulla natura della spesa; sulla tipologia di debito, indicando con precisione la normativa, tra quelle previste dall'art. 194, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 che ne consente la legittima riconoscibilità; sull'importo da riconoscere; sulle possibili fonti di finanziamento”*.

Le coperture relative ai debiti fuori bilancio come indicati e registrati in euro 11.349.607,93 vengono individuate nei termini di seguito rappresentati:

- € 6.848.297,06 con prevista copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2013;
- € 6.288.148,20 (comprensivi dell'importo di € 1.053.148,00) attraverso la contrazione di specifico mutuo, trattandosi di spese per investimenti ed espropri. (cfr. pag. 28 del Piano).

Inoltre, viene dato atto della richiesta formulata da taluni dirigenti dell'Ente volta alla costituzione di un fondo a garanzia di alcuni crediti derivanti da contestazione e applicazioni di penali alle società partecipate per servizi non resi totalmente o parzialmente ma contestati pari ad € 4.638.547,39.

Il Piano, preliminarmente, nel descrivere la gestione della liquidità nel periodo compreso tra il 2002 e il 2012 evidenzia una riduzione della disponibilità di cassa tale da condurre l'ente all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria (non restituite a fine esercizio) e all'utilizzo di fondi vincolati non ricostituiti. Carezza di liquidità imputata a criticità nella capacità di riscossione dei residui attivi.

Per quanto afferisce alle misure di risanamento nel Piano viene effettuata, in apposite tabelle, una ricostruzione delle previsioni di entrata e di spesa per l'intero decennio interessato dallo strumento di risanamento (2013/2022).

Quanto sopra nell'ottica di ottenere *“già in fase previsionale un avanzo economico di parte corrente da destinare all'incremento degli accantonamenti, previsti nel fondo svalutazione crediti e negli oneri straordinari della gestione corrente, e/o a maggior riduzione del disavanzo. In tale modo sarà possibile a consuntivo ottenere il ripiano del disavanzo nonché ulteriori risparmi derivanti dai fondi di accantonamento, consentendo così l'avvio di un percorso virtuoso per il ripristino degli*

equilibri strutturali del bilancio, la graduale riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e la ricostituzione dei fondi a specifica destinazione”.

Ai fini del risanamento l'equilibrio di parte corrente e di parte capitale viene pianificato secondo l'andamento riassuntivamente descritto nelle tabelle che seguono (cfr. delibera pag. 26)

Equilibri di parte corrente e di parte capitale

annualità	2013	2014	2015	2016
entrate correnti				
Titolo I	147.597.311,74	147.597.311,74	145.597.311,74	144.597.311,74
Titolo II	15.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51
Titolo III	47.405.476,64	47.405.476,64	47.405.476,64	47.405.476,64
Totale entrate correnti	210.885.751,89	204.885.751,89	202.885.751,89	201.885.751,89
spesa corrente	188.963.275,85	183.356.327,05	181.848.475,67	181.078.227,40
Rimborso quote capitale di mutui	13.172.391,90	13.297.863,32	13.804.336,71	14.003.066,45
totale spese	202.135.667,75	196.654.190,37	195.652.812,38	195.081.293,85
A) Risultato di parte corrente	8.750.084,14	8.231.561,52	7.232.939,51	6.804.458,04

annualità	2013	2014	2015	2016
Entrate in conto capitale				
Titolo IV	280.027.648,40	82.158.418,22	7.470.000,00	5.000.000,00
Titolo V	6.288.148,20			
	286.315.796,60	82.158.418,22	7.470.000,00	5.000.000,00
Spese in conto capitale				
Titolo II	286.315.796,60	82.158.418,22	7.470.000,00	5.000.000,00
B) Risultato di parte capitale	-	-	-	-

annualità	2017	2018	2019	2020	2021	2022
entrate correnti						
Titolo I	143.500.311,74	143.500.311,74	143.500.311,74	143.500.311,74	143.500.311,74	143.500.311,74
Titolo II	9.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51
Titolo III	47.405.476,64	43.405.476,64	43.405.476,64	40.405.476,64	40.405.476,64	40.405.476,64
Totale entrate correnti	200.788.751,89	196.788.751,89	196.788.751,89	193.788.751,89	193.788.751,89	193.788.751,89
spesa corrente	180.115.906,31	175.481.247,25	173.979.055,55	169.626.052,47	169.008.001,71	168.205.973,00
Rimborso quote capitale di mutui	14.180.769,79	14.257.844,60	14.801.099,07	15.174.884,39	15.733.147,89	16.203.367,13
totale spese	194.296.676,10	189.739.091,85	188.780.154,62	184.800.936,86	184.741.149,60	184.409.340,13
A) Risultato di parte corrente	6.492.075,79	7.049.660,04	8.008.597,27	8.987.815,03	9.047.602,29	9.379.411,76

annualità	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entrate in conto capitale						
Titolo IV	3.500.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00
Titolo V						
	3.500.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00
Spese in conto capitale						
Titolo II	3.500.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00
B) Risultato di parte capitale	-	-	-	-	-	-

Per il ripiano delle passività il Comune di Reggio Calabria indica innanzitutto una generale contrazione della spesa corrente nel decennio, con particolare riguardo alle voci riferite al personale, alle spese degli organi politici istituzionali, agli interessi passivi ed oneri straordinari della gestione corrente, secondo l'articolazione analitica rappresentata nelle tabelle che seguono.

Titolo I - spesa corrente	Previsioni definitive 2012	2013	2014	2015	2016
Intervento					
Personale	40.229.473,00	37.347.041,56	36.711.978,11	36.367.184,92	35.948.512,96
Acquisto beni di consumo e/o di materie prime	1.547.682,00	1.547.682,00	1.516.728,36	1.486.393,79	1.456.665,92
Prestazione di servizi	99.055.528,00	92.202.528,00	90.676.251,60	89.149.975,20	89.149.975,20
Utilizzo di beni di terzi	2.415.263,00	2.145.263,00	2.055.263,00	2.060.263,00	2.062.263,00
Trasferimenti	16.619.393,00	15.234.443,58	13.849.524,16	12.464.604,74	12.464.604,74
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	12.521.493,00	11.373.242,18	10.856.699,62	10.324.256,23	9.801.665,21
Imposte e tasse	2.488.902,00	2.488.902,00	2.439.123,96	2.390.341,48	2.342.534,65
Oneri straordinari della gestione corrente	9.749.404,00	10.048.297,06	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
Ammortamenti di esercizio					
Fondo svalutazione crediti	13.500.000,00	4.638.547,00	7.638.547,00	10.000.000,00	10.250.000,00
Fondo di riserva	900.000,00	846.525,37	821.407,14	814.652,21	811.201,62
Disavanzo		11.090.804,10	11.090.804,10	11.090.804,10	11.090.804,10
Totale	199.027.138,00	188.963.275,85	183.356.327,05	181.848.475,67	181.078.227,40
Titolo III					
Rimborso quote capitale di mutui		13.172.391,90	13.297.863,32	13.804.336,71	14.003.066,45
		202.135.667,75	196.654.190,37	195.652.812,38	195.081.293,85

Titolo I - spesa corrente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Intervento						
Personale	35.614.211,87	34.759.765,77	33.308.299,06	29.582.059,82	29.582.059,82	29.582.059,82
Acquisto beni di consumo e/o di materie prime	1.427.532,60	1.427.532,60	1.427.532,60	1.427.532,60	1.427.532,60	1.427.532,60
Prestazione di servizi	89.149.975,20	89.149.975,20	89.149.975,20	89.149.975,20	89.149.975,20	89.149.975,20
Utilizzo di beni di terzi	2.063.263,00	2.063.263,00	2.063.263,00	2.063.263,00	2.063.263,00	2.063.263,00
Trasferimenti	12.464.604,74	12.464.604,74	12.464.604,74	12.464.604,74	12.464.604,74	12.464.604,74
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	9.252.940,27	8.739.403,52	8.739.403,52	8.176.235,93	7.604.167,53	6.848.081,10
Imposte e tasse	2.295.683,96	2.249.770,28	2.204.774,87	2.160.679,38	2.117.465,79	2.075.116,47
Oneri straordinari della gestione corrente	5.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Ammortamenti di esercizio						
Fondo svalutazione crediti	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
Fondo di riserva	806.890,57	786.128,04	779.398,46	759.897,70	757.128,93	753.535,97
Disavanzo	11.090.804,10	11.090.804,10	11.091.804,10	11.091.804,10	11.091.804,10	11.091.804,10
Totale	180.115.906,31	175.481.247,25	173.979.055,55	169.626.052,47	169.008.001,71	168.205.973,00
Titolo III						
Rimborso quote capitale di mutui	14.180.769,79	14.257.844,60	14.801.099,07	15.174.884,39	15.733.147,89	16.203.367,13
	194.296.676,10	189.739.091,85	188.780.154,62	184.800.936,86	184.741.149,60	184.409.340,13

In particolare, l'obiettivo connesso alla contrazione della spesa del personale viene ricondotto alla riduzione dei posti in dotazione organica e ai pensionamenti con un risparmio di spesa stimato rispettivamente in euro 4.038.742,50 ed € 2.555.468,82.

Ulteriore previsione di riduzione della spesa di personale viene ricollegata all'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza).

Risparmi di spesa vengono, altresì, pianificati anche per ciò che riguarda le spese di gestione delle società partecipate mediante contrazione delle spese per le prestazioni dei servizi di

cui all'intervento 03 della spesa corrente in una percentuale del 25% nel triennio 2013/2015, da conseguire anche attraverso rinegoziazione dei contratti di servizio.

Effetti migliorativi l'ente ricollega anche alla riduzione dell'indebitamento costituendo gli oneri ad esso collegati un fattore di irrigidimento del bilancio.

Debito residuo al 31/12/2012	€ 271.936.044,29
Quote rimborsate nel decennio	€ 144.428.771,25
Debito residuo alla fine del decennio (31/12/2022)	€ 127.507.273,04

I debiti commerciali per l'ente iscritti in bilancio nella parte corrente del medesimo documento risultano quantificati nei termini che seguono:

- debiti commerciali derivanti dalla gestione residui anno 2011 e precedenti: € 145.270.293,06;

- debiti commerciali gestione anno 2012 risultanti dalle scritture contabili: € 106.563. 128,68.

Viene precisato che *"Tra i debiti iscritti in bilancio emergono per via del loro ammontare quelli dovuti alla società partecipate e quelli relativi a "grandi creditori", parte dei quali hanno concesso, a seguito di specifiche trattative tenute in funzione della redazione del piano, riduzioni e sconti che di seguito si riportano"*:

Società	totale debito	decurtazione	credito netto	importo annuo
Acque reggine	€ 6.901.791,16	€ 1.800.000,00	€ 5.101.791,16	€ 850.298,53
Telecom S.p.A	€ 1.500.000,00	€ 675.000,00	€ 825.000,00	€ 206.250,00
ReCasi	€ 2.390.471,33	€ 239.047,13	€ 2.151.424,20	€ 143.428,28
Multiservizi	€ 20.335.096,15	-----	€ 20.335.096,15	€ 1.355.673,08
Leonia Spa	€ 25.205.298,28	-----	€ 25.205.298,28	€ 2.520.529,83
ENEL Spa	€ 22.587.000,00	-----	€ 22.587.000,00	€ 1.505.800,00
SORICAL	€ 25.255.090,11	€ 2.525.509,01	€ 22.729.581,10	€ 2.272.958,11
Gas natural	€ 4.949.324,43	-----	€ 4.949.324,43	€ 1.237.331,11
Totali	€ 109.124.071,46	€ 5.239.556,14	€ 103.884.515,32	€ 10.092.268,93

Con riferimento ai tributi locali, sulla scorta dell'incremento delle aliquote e delle tariffe, nella misura massima consentita, deliberato dalla Commissione straordinaria con i poteri dell'organo esecutivo, fin dall'esercizio 2012¹, nel Piano viene offerta una rappresentazione,

¹ taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: deliberazione 31 ottobre 2012 n. 13; imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: deliberazione 31 ottobre 2012 n. 14; addizionale comunale IRPEF: deliberazione 31 ottobre 2012 n. 15; imposta municipale propria (IMU): deliberazione 31 ottobre 2012 n. 17.

in apposito prospetto, delle previsioni di accertamento tale da evidenziare un incremento percentuale riveniente, a detta dell'ente, anche dall'azione di contrasto dell'evasione tributaria.

A ciò si aggiunga che sul fronte dei servizi pubblici locali, viene manifestato l'intendimento di procedere ad una *“razionalizzazione dell'organizzazione e della gestione degli stessi, in termini di efficienza ed economicità, finalizzata ad una riduzione dei costi”* con riserva di incremento dei relativi canoni, tariffe e tasse, già peraltro, oggetto di aumento nel 2012.²

Ulteriore misura individuata ha riguardo all'incremento delle entrate proprie rispetto a quelle correnti stimato in una percentuale pari al 5% circa.

Da ultimo avuto riguardo alla dismissione dei beni immobili nel Piano si riferisce che *“Si ritiene di inserire tali poste a diminuzione del disavanzo cautelativamente solo dopo l'acquisizione effettiva delle risorse finanziarie”*.

In tale quadro e ai fini che qui rilevano appare utile rammentare che ai sensi dell'art. 1 comma 15 del d.l. 35/2013 con delibera n. 142 del 15 luglio 2013, tenuto conto delle anticipazioni di liquidità ricevute, confermando gli obblighi e impegni assunti con la precedente delibera di approvazione del Piano, venivano unicamente apportate rimodulazioni alla spesa corrente e rideterminati gli equilibri prospettici di bilancio e i flussi di cassa nei termini rappresentati dalle tabelle inserite nella delibera n. 142 del 15 luglio 2013.

² *“La Commissione straordinaria ha deliberato, sempre con i poteri della Giunta, l'incremento per il 2012 delle tasse, delle tariffe e dei canoni relativi ai servizi locali, realizzando il tasso di copertura dei costi ivi specificato: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: deliberazione 31 ottobre 2012 n. 20 – tasso copertura 90,29% (aumento del 60%); canone e tariffe servizio idrico integrato: deliberazione 31 ottobre 2012, n. 19 – tasso copertura 89,00% (aumento del 165%)”*.

<i>annualità</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
entrate correnti					
Titolo I	147.597.311,74	147.597.311,74	145.597.311,74	144.597.311,74	143.500.311,74
Titolo II	15.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51
Titolo III	47.405.476,64	47.405.476,64	47.405.476,64	47.405.476,64	47.405.476,64
Totale entrate correnti	210.885.751,89	204.885.751,89	202.885.751,89	201.885.751,89	200.788.751,89
spesa corrente	182.648.734,21	176.473.814,19	170.145.550,78	169.094.733,49	162.992.765,91
Rimborso quote capitale di mutui	13.172.391,90	13.297.863,32	13.804.336,71	14.003.066,45	14.180.769,79
totale spese	195.821.126,11	189.771.677,51	183.949.887,49	183.097.799,94	177.173.535,70
A) Risultato di parte corrente	15.064.625,78	15.114.074,38	18.935.864,40	18.787.951,95	23.615.216,19
B) <i>Disavanzo da ripianare</i>	11.090.804,10	11.090.804,10	11.090.804,10	11.090.804,10	11.090.804,10
Differenze A-B	3.973.821,68	4.023.270,28	7.845.060,30	7.697.147,85	12.524.412,09

<i>annualità</i>	<i>2.013,00</i>	<i>2.014,00</i>	<i>2.015,00</i>	<i>2.016,00</i>	<i>2.017,00</i>
Entrate in conto capitale					
Titolo IV	219.027.648,40	82.158.418,22	7.470.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00
Titolo V	6.288.148,20				
	225.315.796,60	82.158.418,22	7.470.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00
Spese in conto capitale					
Titolo II	225.315.796,60	82.158.418,22	7.470.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00
B) Risultato di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>annualità</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
entrate correnti					
Titolo I	143.500.311,74	143.500.311,74	143.500.311,74	143.500.311,74	143.500.311,74
Titolo II	9.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51	9.882.963,51
Titolo III	43.405.476,64	43.405.476,64	40.405.476,64	40.405.476,64	40.405.476,64
Totale entrate correnti	196.788.751,89	196.788.751,89	193.788.751,89	193.788.751,89	193.788.751,89
spesa corrente	158.213.849,25	156.561.636,56	156.450.242,75	155.673.167,18	154.706.862,65
Rimborso quote capitale di mutui	14.257.844,60	14.801.099,07	15.174.884,39	15.733.147,89	16.203.367,13
totale spese	172.471.693,85	171.362.735,63	171.625.127,14	171.406.315,07	170.910.229,78
A) Risultato di parte corrente	24.317.058,04	25.426.016,26	22.163.624,75	22.382.436,82	22.878.522,11
B) <i>Disavanzo da ripianare</i>	11.090.804,10	11.090.804,10	11.090.804,10	11.090.804,10	11.090.804,10
Differenze A-B	13.226.253,94	14.335.212,16	11.072.820,65	11.291.632,72	11.787.718,01

<i>annualità</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Entrate in conto capitale					
Titolo IV	3.000.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00
Titolo V					
	3.000.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00
Spese in conto capitale					
Titolo II	3.000.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00
B) Risultato di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	DL 35. I ^ Annualità	DL 35. II ^ Annualità	1.Rata da restituire	2.Dlgs 267/2000 art. 243 Quinquies	3.Fondo di rotazione D.Lgs 267/2000 art. 243 Ter	4. (1+2+3) totale quote capitale da restituire	5. Interessi	(4+5) totale da restituire
2014	2.205.736,85		2.205.736,85	2.000.000,00	5.593.410,00	9.799.146,85	6.330.102,69	16.129.249,54
2015	2.037.795,68	2.205.736,85	4.243.532,53	2.000.000,00	5.593.410,00	11.836.942,53	6.172.692,08	18.009.634,61
2016	2.105.083,69	2.037.795,68	4.142.879,37	2.000.000,00	5.593.410,00	11.736.289,37	5.892.123,06	17.628.412,43
2017	2.174.593,56	2.105.083,69	4.279.677,25	2.000.000,00	5.593.410,00	11.873.087,25	5.752.476,57	17.625.563,82
2018	2.246.398,64	2.174.593,56	4.420.992,20	2.000.000,00	5.593.410,00	12.014.402,20	5.608.218,97	17.622.621,17
2019	2.320.574,72	2.246.398,64	4.566.973,36	2.000.000,00	5.593.410,00	12.160.383,36	5.459.197,98	17.619.581,34
2020	2.397.200,10	2.320.574,72	4.717.774,82	2.000.000,00	5.593.410,00	12.311.184,82	5.305.256,32	17.616.441,14
2021	2.476.355,67	2.397.200,10	4.873.555,77	2.000.000,00	5.593.410,00	12.466.965,77	5.146.231,51	17.613.197,28
2022	2.558.124,91	2.476.355,67	5.034.480,58	2.000.000,00	5.593.410,00	12.627.890,58	4.981.955,69	17.609.846,27
2023	2.642.594,19	2.558.124,91	5.200.719,10	2.000.000,00	5.593.410,00	12.794.129,10	4.812.255,49	17.606.384,59
2024	2.729.852,65	2.642.594,19	5.372.446,84			5.372.446,84	4.636.951,78	10.009.398,62
2025	2.819.992,39	2.729.852,65	5.549.845,04			5.549.845,04	4.455.859,55	10.005.704,59
2026	2.913.108,53	2.819.992,39	5.733.100,92			5.733.100,92	4.268.787,65	10.001.888,57
2027	3.009.299,38	2.913.108,53	5.922.407,91			5.922.407,91	4.075.538,64	9.997.946,55
2028	3.108.666,44	3.009.299,38	6.117.965,82			6.117.965,82	3.875.908,55	9.993.874,37
2029	3.211.314,61	3.108.666,44	6.319.981,05			6.319.981,05	3.669.686,66	9.989.667,71
2030	3.317.352,22	3.211.314,61	6.528.666,83			6.528.666,83	3.456.655,34	9.985.322,17
2031	3.426.891,19	3.317.352,22	6.744.243,41			6.744.243,41	3.236.589,71	9.980.833,12
2032	3.540.047,14	3.426.891,19	6.966.938,33			6.966.938,33	3.009.257,53	9.976.195,86
2033	3.656.939,49	3.540.047,14	7.196.986,63			7.196.986,63	2.774.418,84	9.971.405,47
2034	3.777.691,63	3.656.939,49	7.434.631,12			7.434.631,12	2.531.825,77	9.966.456,89
2035	3.902.431,01	3.777.691,63	7.680.122,64			7.680.122,64	2.281.222,27	9.961.344,91
2036	4.031.289,28	3.902.431,01	7.933.720,29			7.933.720,29	2.022.343,85	9.956.064,14
2037	4.164.402,46	4.031.289,28	8.195.691,74			8.195.691,74	1.754.917,26	9.950.609,00
2038	4.301.911,03	4.164.402,46	8.466.313,49			8.466.313,49	1.478.660,24	9.944.973,73
2039	4.443.960,13	4.301.911,03	8.745.871,16			8.745.871,16	1.193.281,23	9.939.152,39
2040	4.590.699,69	4.443.960,13	9.034.659,82			9.034.659,82	898.479,00	9.933.138,82
2041	4.742.284,59	4.590.699,69	9.332.984,28			9.332.984,28	593.942,37	9.926.926,65
2042	4.898.874,87	4.742.284,59	9.641.159,46			9.641.159,46	279.349,95	9.920.509,41
2043		4.898.874,87	4.898.874,87			4.898.874,87	59.749,49	4.958.624,36
	93.751.466,74	93.751.466,74	187.502.933,48			263.437.033,48	106.013.936,04	369.450.969,53

Ai fini della copertura degli oneri conseguenti a partire dal 2014 l'ente indica le entrate descritte nelle tabelle che si riportano di seguito

	2013	2014	2015	2016	2017
Totale riscossioni in conto residui 2012 e precedenti	35.264.144,26	35.264.144,26	29.713.367,04	27.033.681,48	27.033.681,48
Tasso previsto per eventuali perdite su crediti 15%	- 5.289.621,64	- 5.289.621,64	- 4.457.005,06	- 4.055.052,22	- 4.055.052,22
Riscossioni previste	29.974.522,62	29.974.522,62	25.256.361,98	22.978.629,26	22.978.629,26

	2018	2019	2020	2021	2022
Totale riscossioni in conto residui 2012 e precedenti	27.033.681,48	27.033.681,48	27.033.681,48	16.681.231,39	11.505.006,34
Tasso previsto per eventuali perdite su crediti 15%	- 4.055.052,22	- 4.055.052,22	- 4.055.052,22	- 2.502.184,71	- 1.725.750,95
Riscossioni previste	22.978.629,26	22.978.629,26	22.978.629,26	14.179.046,68	9.779.255,38

Viene altresì precisato che alle risorse come sopra indicate si aggiungono le economie di spesa e il recupero dell'evasione tributaria.

Viene dato atto (cfr. delibera n. 142 del 15 luglio 2013 pag. 12 ess.) poi che i pagamenti hanno consentito la diminuzione della spesa iscritta tra i residui passivi in ragione delle riduzioni concesse dai creditori e tra essi anche taluni "grandi creditori" indicati nel prospetto sottostante.

creditore	credito originario	decurtazione concessa	credito abbattuto	acconti	pagamento immediato	pagamento al 30/09/2013	pagamento al 31/12/2013	pagamento al 31/03/2014
ACCIONA	1.773.352,68	177.335,27	1.596.017,41	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.146.017,41
GAS NATURAL	4.949.324,43	0,00	4.949.324,43	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	3.949.324,43
UNICREDIT	8.508.338,55	0,00	8.508.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.338,55
SORICAL	24.788.844,72	2.500.000,00	22.288.844,72	0,00	288.844,72	0,00	5.000.000,00	12.000.000,00

Risulterebbero, infatti, a quella data, in "via di definizione ulteriori accordi con altri importanti creditori" indicati in Multiservizi, Leonia S.p.a, Recasi S.p.a., Acque Reggine ed Enel S.p.a.

Giova, altresì, rammentare che sull'impianto del Piano strutturato secondo quanto sopra rappresentato si innestano le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui richieste dall'avvio dell'armonizzazione contabile ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011. Il Comune di Reggio Calabria ha effettuato l'operazione anzidetta con delibera della Giunta comunale n. 100 del 10 luglio 2015. L'extradeficit quantificato in un importo pari a € 143.338.307,45, con delibera consiliare veniva assoggettato ad un ripiano trentennale mediante applicazione, in

parte spesa del bilancio, di una rata costante annua di € 4.777.943,58 (cfr. delibera C.C. n. 41 del 3.9.2015). Avuto riguardo alle fonti di finanziamento di tale disavanzo, nella delibera richiamata viene precisato che *“la quota di ripiano annuo... sarà finanziata mediante la previsione di minori spese correnti dedicate nonché di maggiori entrate correnti dedicate (ad es. quelle derivanti dall'introduzione del nuovo canone patrimoniale non ricognitorio per la concessione delle occupazioni del patrimonio stradale)”* e che *“i proventi dell'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e di ERP (nei limiti consentiti dalla vigente normativa), ricavati a seguito dell'effettiva realizzazione delle vendite degli immobili e dei relativi introiti saranno destinati a copertura di una corrispondente quota del disavanzo, in coerenza con quanto previsto anche nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale”*. Pertanto, a decorrere dall'esercizio 2015, aggiungendosi al disavanzo da ripianare con il Piano, il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in trent'anni, l'ente si è ritrovato in un doppio piano di rientro ciascuno legato a specifiche finalità e soggetto alla normativa di riferimento. Il ripiano dell'*extradeficit*, pur senza essere formalmente inserito nel piano di riequilibrio finanziario, finisce comunque con l'incidere sugli obiettivi di risanamento attesa l'esigenza per il comune di rinvenire risorse aggiuntive in termini di maggiori entrate o minori spese atte a finanziare tale maggior disavanzo che si aggiunge a quello programmato con il piano.

Avuto riguardo alle operazioni di riaccertamento straordinario poste in essere dal comune, con deliberazione n. 88/2017 questa Sezione di controllo ne evidenziava irregolarità nella procedura seguita e quantificava il maggior disavanzo in € -328.635.504,02.

Il Piano, corredato dal parere positivo espresso dall'organo di revisione in data 8 febbraio 2013, conseguiva valutazione positiva ad opera della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno e l'approvazione delle Sezioni riunite di questa Corte con sentenza 26/2014/EL.

Con l'ultima rimodulazione oggetto dell'odierna decisione il Comune di Reggio Calabria, tenendo fermo il ripiano ex d.m. 2015 del disavanzo da riaccertamento straordinario, pari ad euro 143.338.307,45 in un arco temporale trentennale (cfr. delibera Consiglio comunale n. 41 del 3 settembre 2015) con quote annue pari ad euro 4.777.943,58, provvedeva unicamente a diluire nei 14 anni successivi (4 residui del vecchio Piano e 10 a seguito della rimodulazione) il disavanzo residuo al 31.12.2018 quantificato in euro 49.802.285,65 come rappresentato dall'ente nella tabella che segue:

	quota annua	quota ripianata	quota residua
2012			€ 110.918.040,99
2013	-€ 11.091.804,10	€ 11.184.080,06	€ 99.733.960,93
2014	-€ 11.091.804,10	€ 12.487.592,84	€ 87.246.368,09
2015	-€ 11.091.804,10	€ 19.066.937,21	€ 68.179.430,88
2016	-€ 11.091.804,10	€ 12.834.760,94	€ 55.344.669,94
2017	€ 2.502.413,84	€ 3.029.614,88	€ 52.315.055,06
2018	€ 2.502.413,84	€ 2.512.769,41	€ 49.802.285,65

Dal prospetto di cui sopra emerge come la quota residua tenga conto delle quote già ripianate (a detta dell'ente) e applicate anche in misura inferiore rispetto a quelle contemplate nell'originario piano per effetto della rimodulazione operata con delibera n. 23 del 2017³ ai sensi dell'art. 1 comma 434 della legge 232 del 2016 (in vigore dal 2017). Dichiarata incostituzionale la norma *de qua* con sentenza 18/2019, il Piano tornava ad essere quello originario (di durata decennale) essendo stato dichiarato inefficace il rimodulato in quanto privo di supporto normativo.

Tanto premesso, passando ad esaminare quegli aspetti sui quali era stato sollecitato con l'ultima deliberazione di questa Sezione il contraddittorio, si osserva che nel lasso temporale intercorso tra la pronuncia e il riscontro offerto dall'ente e dai revisori hanno subito rilevanti modifiche sia il quadro normativo di riferimento che la situazione finanziaria dell'ente di cui si darà via via conto in relazione ai singoli profili di analisi.

Infatti, con delibera n. 65 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto "*Progetto di ripiano del disavanzo di amministrazione rilevato al 31.12.2019*", il Consiglio comunale di Reggio Calabria nel prendere atto delle sentenze della Corte costituzionale 18/2019, 4/2020 e 115/2020 provvede, con le risorse attribuite ex art. 53 del d.l. 104/2020, al ripiano della "*quota residua del disavanzo di amministrazione determinato con l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nell'esercizio 2020*" pari ad euro 46.244.979,54, nonché della quota del disavanzo da riaccertamento straordinario con "*le modalità indicate dalla Sezione di controllo per la Calabria con le deliberazioni n. 17/2020 e 157/2020*" secondo un'articolazione riassuntivamente descritta in apposito prospetto inserito nella delibera citata.

³che contemplava il ripiano del disavanzo residuo al 31.12.2016, in trenta annualità con applicazione di una quota pari ad euro 2.538.485,47.

Con delibera consiliare n. 29 del 7 settembre 2021 è stata data approvazione al rendiconto della gestione per l'esercizio 2020.

Con successiva delibera consiliare n. 30 del 7 settembre 2021, vista l'allegata proposta (n. 44 del 13. 08.2021), il Comune di Reggio Calabria nel prendere atto delle risultanze del rendiconto 2020 nell'ambito del quale risulta integralmente ripianato il disavanzo applicato al Piano originario nella sua quota residua, al 31.12.2019 pari ad euro 46.244.979,54, delibera di ripianare il disavanzo al 31.12.2020, pari ad euro 339.000.493,79 indicando le correlate coperture per il triennio 2021/2023.

Sotto il profilo normativo si richiamano, poi, le diverse sopravvenienze che hanno interessato in particolare i piani di rateizzazione dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel e il ripiano del disavanzo da FAL e da FCDE.

Ripiano del disavanzo

Preliminarmente appare utile trattare del disavanzo e del correlato ripiano essendo tale aspetto dirimente ai fini delle valutazioni che il Collegio è chiamato ad esprimere. In tale ambito troverà spazio anche la trattazione della questione afferente al maggior disavanzo come rilevato da questa Sezione, da ultimo con la deliberazione n. 157 del 2020.

Richiamando quanto esposto già in premessa in merito al disavanzo applicato al Piano si evidenzia come nell'ambito della relazione di deferimento predisposta dal Magistrato istruttore, ai fini del contraddittorio in adunanza pubblica, fossero stati richiesti chiarimenti e dimostrazione dell'avvenuto integrale ripiano delle quote di disavanzo. Ciò in ragione del fatto che, gli esiti dell'attività istruttoria espletata dalla Sezione, attingendo ai dati di bilancio incrociati con le risultanze delle banche dati ufficiali, sembravano evidenziare un non integrale ripiano, nel periodo di vigenza del piano, delle quote riferite agli esercizi 2016/2019.

Sul punto giova rammentare che questa Sezione con la deliberazione 157/2020 aveva rappresentato come rimanesse ancora da ripianare l'importo pari ad euro 8.553.318,63 riferito a parte della quota dell'esercizio 2016 nonché la differenza della quota applicata al bilancio (*ante tempus*)⁴ dell'esercizio 2019 ai sensi del d. l. 34/2019.

⁴ pari ad euro 3.557.306,12

A ciò si aggiunga che con riferimento alle quote applicate in misura ridotta negli esercizi 2017 e 2018 per effetto della rimodulazione approvata da questa Sezione ma sulla scorta di normativa successivamente dichiarata illegittima, l'ente era stato invitato a ripianare, ai sensi dell'art. 188 del Tuel, il residuo della quota originaria non applicata al bilancio.

Stante l'assenza di elementi chiarificatori sul punto presenti nella documentazione agli atti, in considerazione della circostanza che il comune asseriva di aver ripianato la quota residua di disavanzo da Piano nell'esercizio 2020, permanendo dubbi in merito al ripiano della differenza delle quote applicate agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 che pur nella considerazione del miglioramento del disavanzo conseguito dall'ente nei vari esercizi non sembrava integralmente assorbita, sono stati richiesti chiarimenti in sede di deferimento per l'adunanza pubblica

Peraltro, nella medesima sede il Magistrato istruttore evidenziava come ai fini della valutazione da operare circa il recupero del disavanzo occorresse tener conto, a partire dal 2015, del nuovo risultato di amministrazione conseguente alle operazioni di riaccertamento straordinario, quantificato, all'1.1.2015, in euro -230.584.675,54 e che diventava il nuovo parametro di riferimento ai fini del ripiano complessivo. L'analisi espletata evidenziava, altresì, come il risultato parte disponibile nei vari esercizi apparisse sempre in miglioramento fino all'esercizio 2019. In tale esercizio, infatti, la parte disponibile del risultato di amministrazione consegue un peggioramento correlato all'appostamento del FAL e al passaggio del metodo di calcolo del FCDE da semplificato ad ordinario in ossequio alla normativa vigente *ratione temporis*.

La disciplina del ripiano del disavanzo così determinatosi rinviene il proprio fondamento normativo nel d. l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, che al c. 1-bis dell'art. 52 dispone che *"al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo*

pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020". In base a tale previsione, quindi, gli enti che hanno ricevuto anticipazioni di liquidità ai sensi del d. l. n. 35/2013, a decorrere dall'esercizio 2021 possono ripianare il maggiore disavanzo che ne deriva con risorse di parte corrente in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni.

Per quanto concerne la contabilizzazione il comma 1-ter dell'art. 52 del d.l. n. 73 del 2021 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. In sede di rendiconto, poi, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta, nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come "*Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità*", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve essere data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del medesimo FAL.

Per quanto attiene, invece, al FCDE l'art. 39-*quater* del d. l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, ha riguardo al disavanzo riveniente dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2019.

Dall'esercizio 2019, infatti, il metodo di calcolo del FCDE è esclusivamente quello ordinario, così come disciplinato dall'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. L'art. 39-*quater* citato contempla la possibilità di ripianare entro un massimo di quindici annualità, a partire dal 2021, il disavanzo eventualmente emerso all'esito della variazione nella metodologia di calcolo dell'accantonamento in questione.

Il Comune di Reggio Calabria si è adeguato all'impianto normativo come sopra descritto. Nell'ambito della memoria pervenuta in vista dell'adunanza pubblica con nota prot. n. 80734 del 31.03.2023 (acquisita al prot. n. 1583 del 03.04.2023), il cui contenuto è stato ribadito in sede di adunanza, il Comune di Reggio Calabria ha fornito riscontro ed avvalendosi anche dell'ausilio di appositi prospetti ha dato dimostrazione, del recupero delle quote di disavanzo. Scendendo su un piano di dettaglio il Comune di Reggio Calabria ha motivato il

ripiano delle quote alla luce del miglioramento del risultato di amministrazione di cui alla lettera E conseguito nei diversi esercizi che si sono susseguiti. Quanto sopra trova fondamento nel contenuto del principio contabile applicato 9.2.26 dell'allegato 4/2 che ricollega il recupero del disavanzo al miglioramento del saldo di cui alla lett. E, precisando ".... se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce". Alla luce di quanto riportato in sede di contraddittorio al termine dell'esercizio 2019 al Comune di Reggio Calabria, al netto del disavanzo ascrivibile al FAL e FCDE, rimaneva ancora da ripianare un importo pari ad euro 46.224.979,54 esattamente corrispondente a quello indicato nell'ambito della delibera n. 65 del 20/11/2020 con la quale è stato approvato il ripiano del residuo importo da PRFP avvalendosi a tal fine delle risorse di cui al d.l. 104 del 2020.

Sotto il profilo delle quote stanziare nel bilancio di previsione, richiamando sul punto le censure mosse da questa Sezione da ultimo con deliberazione n. 157/2020 avuto riguardo all'applicazione *ante tempus* (ovverosia prima di conseguire l'approvazione del Piano da parte della Corte) è stato, inoltre, precisato, con motivazioni condivisibili, quanto segue "A tal riguardo è utile rappresentare che l'ente ha programmato, come noto, il recupero della rata annua pari ad € 7.316.429,05 prevedendo il relativo stanziamento nel bilancio di previsione finanziario 2016- 2018. annualità 2016, ed il recupero della rata annua di € 3.557.306,12 per il 2019, dopo l'adesione e adozione della rimodulazione del piano riequilibrio finanziario pluriennale così come consentito dalle disposizioni normative *protempore* vigenti, ritenendo - per come statuito da codesta On.le Corte - SS.RR n. 34/2014/EL - il P.R.F.P un atto amministrativo generale strategico e quindi con diretta incidenza sulla programmazione finanziaria dell'ente. Trattandosi di atto di programmazione finanziaria strategico, anche in fase di rimodulazione, per via dei postulati di bilancio ed in particolare della principio della coerenza, lo stesso, analogamente per come avvenuto con l'adozione dell'originario piano, ha determinato, nelle more della valutazione della rimodulazione da parte di codesta On.le Corte, effetti diretti sulle previsioni di bilancio costituendo la misura della corretta rappresentazione di entrate e spese e della correlata predisposizione dei mezzi dell'equilibrio del bilancio nel tempo, nella continuità degli esercizi finanziari, in coerenza con il criterio della congruità meglio esplicitato dal codesta On.le Corte (Sentenza 14/2022 SS.RR ; Sentenza 10/2021 SS.RR). La valutazione della rimodulazione per il 2016 è stata effettuata da codesta Sezione Regionale

di Controllo con Deliberazione n. 120 del 22 dicembre 2016 e per l'anno 2019 è stata sospesa in attesa della decisione della Corte Costituzionale intervenuta nel mese di maggio 2020 con la Sentenza n.115. Un diverso comportamento dell'ente non avrebbe consentito l'applicazione della normativa di riferimento, specificatamente approvata dal legislatore per consentire agli enti una più agevole gestione degli effetti delle citate Sentenze della C.C, tenuto conto dei termini disposti dal legislatore per l'approvazione dei documenti contabili".

Con specifico riferimento al disavanzo da riaccertamento straordinario appare utile osservare come a partire dall'esercizio 2015, l'Ente dovesse ripianare il c.d. maggiore disavanzo (pari complessivamente a € 143.338.307,45) in 30 rate annuali da € 4.777.943,58. Tale quota, successivamente, in ragione dei rilievi formulati dalla Sezione nell'ambito delle deliberazioni richiamate veniva quantificata in un importo pari ad euro 10.954.516,80, essendo stato quantificato in euro -328.635.504,025 il maggior disavanzo, ivi includendo gli esiti del corretto appostamento del FAL. Peraltro, la Sezione aveva disposto che le quote non recuperate (all'esito della rideterminazione effettuata) potessero essere ripianate "mano a mano che si libereranno le risorse". Su tale aspetto si riporta integralmente, per comodità di lettura, quanto precisato in sede di riscontro laddove è stato fatto presente che il Comune di Reggio Calabria "al pari di tanti altri Comuni, ha applicato la normativa vigente per tempo, già a far data dall'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale avvenuta in data anteriore alla riforma contabile di cui al D. Lgs. 118/2011. Infatti, risulta dagli atti (cfr. deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 03/09/2015), che il maggior disavanzo all'01/01/2015 si è determinato in via principale per effetto dell'introduzione di un nuovo istituto contabile, ossia "il F.C.D.E". Tale istituto differisce sia dal punto di vista formale che sostanziale dal precedente fondo svalutazione crediti, previsto dalla normativa vigente alla data di approvazione del piano di riequilibrio dell'Ente. Inoltre, il Comune, come noto, ha applicato quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del D.L 78/2015 in merito alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità. Tale norma è rimasta vigente per circa cinque anni e successivamente, con sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, è stata dichiarata incostituzionale. Alla luce delle predette considerazioni emerge con chiarezza che non può essere imputato all'Ente un comportamento difforme dalla normativa, al tempo vigente, e che la richiamata sottostima del disavanzo è direttamente imputabile alla citata normativa successivamente dichiarata incostituzionale.

Come già comunicato precedentemente, con la nota di riscontro alla richiesta istruttoria di codesta Sezione n. 2036 del 02/03/2021 relativa ai rendiconti 2018 e 2019, l'Ente con riferimento alle

anticipazioni di liquidità ha provveduto alla quantificazione del maggior disavanzo, formatosi per la separata contabilizzazione del FAL e del FCDE, con le modalità previste dall'art. 39 ter del D.L. 162/2019.

L'Ente, in via prudenziale, nelle more della decisione della Corte Costituzionale di cui alla Sentenza n. 80/2021, ha provveduto con la deliberazione di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/11/2020 (proposta n.73 del 13/11/2020) (allegato 1) ad approvare le modalità di ripiano del disavanzo al 31/12/2019, nel rispetto di quanto disposto da codesta Sezione Regionale di Controllo con le deliberazioni n. 17/2020 e n. 157/2020, in merito alla determinazione della quota di disavanzo da recuperare e da ripianare a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 18/2019, n. 4/2020 e n. 115/2020.

Tale progetto di ripiano è stato ulteriormente rimodulato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 07/09/2021 (allegato 2) a seguito e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 e della successiva normativa di cui all'art. 52 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), fatta salva ogni valutazione di codesta On. le Corte sulla compatibilità di quanto disposto con la deliberazione n. 17/2020, in merito al ripiano del maggior disavanzo, rispetto alla diversa disciplina data con le nuove disposizioni normative alle quali l'Ente si è conformato."

Dalla documentazione in atti emerge che con delibera consiliare n. 65/2020 il Comune di Reggio Calabria nel prendere atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 18/2021, 4/2020 e 115/2020, provvedeva a ripianare nel medesimo esercizio 2020 la quota residua del disavanzo di amministrazione applicato al piano di riequilibrio pluriennale e programmava il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui con le modalità indicate da questa Sezione di controllo con le deliberazioni n. 17/2020 e 157/2020.

Di tale ripiano veniva fornita rappresentazione nella tabella che di seguito si riporta.

Ripiano da attuare per effetto delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 18/2019, 4/2020, 115/2020 e delle deliberazioni nn. 17/2020 e 157/2020 della Corte dei Conti Sezione Regionale per la Calabria					
Esercizio finanziario di ripiano	Quota ripiano disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale	Differenza da recuperare periodo 2015/2019 da riaccertamento straordinario dei residui	Ripiano anticipazione di liquidità acquisita ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2015 contabilmente gestito ai sensi dell'art. 2 comma 6 D.L. 78/2015	Quota ripiano da riaccertamento dei residui	Totali
	46.244.979,54	30.882.866,10	7.867.986,60	273.862.920,00	358.858.752,24
2020	46.244.979,54		2.622.662,20	10.954.516,80	59.822.158,54
2021		15.441.433,05	2.622.662,20	10.954.516,80	29.018.612,05
2022		15.441.433,05	2.622.662,20	10.954.516,80	29.018.612,05

2023				10.954.516,80	10.954.516,80
2024				10.954.516,80	10.954.516,80
2025				10.954.516,80	10.954.516,80
2026				10.954.516,80	10.954.516,80
2027				10.954.516,80	10.954.516,80
2028				10.954.516,80	10.954.516,80
2029				10.954.516,80	10.954.516,80
2030				10.954.516,80	10.954.516,80
2031				10.954.516,80	10.954.516,80
2032				10.954.516,80	10.954.516,80
2033				10.954.516,80	10.954.516,80
2034				10.954.516,80	10.954.516,80
2035				10.954.516,80	10.954.516,80
2036				10.954.516,80	10.954.516,80
2037				10.954.516,80	10.954.516,80
2038				10.954.516,80	10.954.516,80
2039				10.954.516,80	10.954.516,80
2040				10.954.516,80	10.954.516,80
2041				10.954.516,80	10.954.516,80
2042				10.954.516,80	10.954.516,80
2043				10.954.516,80	10.954.516,80
2044				10.954.516,80	10.954.516,80
	46.244.979,54	30.882.866,10	7.867.986,60	273.862.920,00	358.858.752,24

A ciò si aggiunga che nella stessa sede il Comune attende al ripiano in quindici anni, del disavanzo accertato ai sensi 39 *quater* del d. l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e “*nei limiti del relativo peggioramento non assorbito dalle risultanze 2019*” determinando la quota da inserire nel bilancio 2020/2022 con decorrenza 2021 nell’importo di € 3.340.763,07 per il 2021 ed in € 3.340.763,07 per l’annualità 2022. Per gli esercizi successivi, il ripiano della parte residua è autorizzato in quote costanti per tredici annualità.

Ai fini della copertura per il triennio 2020/2022 l’ente rinvia al contributo di cui all’art. 53 del d. l. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126⁵.

Il suddetto progetto di ripiano è stato successivamente oggetto di rimodulazione con delibera consiliare n. 30 del 7 settembre 2021 per effetto della intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 nonché della successiva normativa di cui all’art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73.

Nel prospetto che segue, inserito nella delibera da ultimo citata, il Comune di Reggio Calabria fornisce la descrizione del miglioramento conseguito, in termini di disavanzo, al

⁵ Ai sensi dell’art. 53 del D.L. 104/2020 il Comune di Reggio Calabria è stato destinatario di un contributo di € 139.994.845,97, di cui € 69.997.422,98 per l’esercizio 2020 (riscosso in data 18/11/2020), € 34.998.711,49 per l’esercizio 2021 (riscosso in data 24/03/2021) ed € 34.998.711,49 per l’esercizio 2022.

31 dicembre 2020 sia rispetto al disavanzo atteso sia rispetto all'esercizio precedente. Miglioramento quest'ultimo quantificato in euro 60.438.266,83.

	Descrizione	Importo
A	Disavanzo al 31/12/2019	399.438.760,62
B	Quota da ripianare prevista nel bilancio 2020/2022 annualità 2020	59.822.159,53
C	Disavanzo atteso (A-B)	339.616.601,09
D	Disavanzo raggiunto	339.000.493,79
E	Differenza (C-D)	616.107,30

Quindi tenendo presente la già richiamata sentenza 80/2021 della Corte costituzionale e le nuove disposizioni normative (legge 106/2021), l'ente procedeva ad imputare il complessivo recupero registrato nell'esercizio finanziario 2020 con le seguenti modalità:

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	Composizione disavanzo al 31/12/2019	Copertura disavanzo per esercizio 2020	Disavanzo al 31/12/2020
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui *	119.448.589,49	4.777.943,58	114.670.645,91
Disavanzo da costituzione del FAL ex d.l. 35/2013	176.009.789,24	5.362.935,01	170.646.854,23
FAL da anticipazione di liquidità e D.L. 78/2015	7.623.956,30	4.052.408,70	3.571.547,60
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo FCDE	50.111.446,05	-	50.111.446,05
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL - Piano di riequilibrio finanziario pluriennale	46.244.979,54	46.244.979,54	-
TOTALE	399.438.760,62	60.438.266,83	339.000.493,79

* il dato relativo al disavanzo, al 31/12/2019, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui si riferisce, per effetto della normativa sopravvenuta, all'originario valore, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100/2015, al netto delle quote recuperate dal 2015 al 2019

Per l'effetto il progetto di ripiano del disavanzo di amministrazione quantificato al 31/12/2020 in € 339.000.493,79 viene pianificato nei termini di seguito rappresentati:

annualità del ripiano	Anticipazione di liquidità D.L. 35/2013	Art. 3 comma 7 D. Lgs. 118/2011	39 quater D.L. 162/2019 - L. 8/2020	anticipazione di liquidità D.L. 78/2015	Totali
	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	
	170.646.854,23	114.670.645,91	50.111.446,05	3.571.547,60	339.000.493,79
2021	45.831.464,00	4.777.943,58	14.891.414,25	3.571.547,60	69.072.369,43
2022	2.681.296,13	4.777.943,58	22.539.471,78	-	29.998.711,49
2023	2.681.296,13	4.777.943,58	1.064.971,40	-	8.524.211,11
2024	17.064.685,42	4.777.943,58	967.965,71		22.810.594,71
2025	17.064.685,42	4.777.943,58	967.965,71		22.810.594,71
2026	17.064.685,42	4.777.943,58	967.965,71		22.810.594,71
2027	17.064.685,42	4.777.943,58	967.965,71		22.810.594,71
2028	17.064.685,42	4.777.943,58	967.965,71		22.810.594,71
2029	17.064.685,42	4.777.943,58	967.965,71		22.810.594,71
2030	17.064.685,42	4.777.943,58	967.965,71		22.810.594,71
2031		4.777.943,58	967.965,71		5.745.909,29
2032		4.777.943,58	967.965,71		5.745.909,29
2033		4.777.943,58	967.965,71		5.745.909,29

2034		4.777.943,58	967.965,71		5.745.909,29
2035		4.777.943,58	967.965,71		5.745.909,29
2036		4.777.943,58			4.777.943,58
2037		4.777.943,58			4.777.943,58
2038		4.777.943,58			4.777.943,58
2039		4.777.943,58			4.777.943,58
2040		4.777.943,58			4.777.943,58
2041		4.777.943,58			4.777.943,58
2042		4.777.943,58			4.777.943,58
2043		4.777.943,58			4.777.943,58
2044		4.777.943,58			4.777.943,58
	170.646.854,20	114.670.645,92	50.111.445,95	3.571.547,60	339.000.493,67

Per completezza si evidenzia che il Comune di Reggio Calabria è stato destinatario del “fondo per gli enti locali in disavanzo di amministrazione al 31/12/2019” di cui all’art. 52 del d. l. n. 73 del 25/05/2021 pari ad € 45.831.464,00 (riscosso in data 08/10/2021).

Il succitato fondo è stato utilizzato nell’esercizio 2021 per la copertura di parte del disavanzo emerso a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 18/2019, 4/2020 e 115/2020, nonché a seguito delle pronunce di questa Sezione n. 17/2020 e 157/2020.

Nell’esercizio 2021 il Comune ha applicato in parte spesa del bilancio di previsione una quota di disavanzo pari ad € 69.072.369,45. Nel biennio 2022/2023 l’Ente ha previsto a titolo copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione (parte spesa), rispettivamente € 29.998.711,49 per l’esercizio 2022 ed € 8.527.211,11 per l’esercizio 2023.

Negli stessi termini del recupero delle quote da Piano è stata fornita dimostrazione anche del ripiano delle quote afferenti al riaccertamento straordinario, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 4 del D.M. 2 aprile 2015, recante «*Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011*», a tenore del quale “*In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione*

dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

Aggiornamento situazione debitoria

Passando, quindi ad esaminare gli ulteriori profili oggetto di approfondimento di seguito si tratterà della situazione debitoria.

1. Debiti fuori bilancio

Preliminarmente si rileva che l'amministrazione comunale negli anni di vigenza del Piano ha continuato a riconoscere debiti fuori bilancio. Con deliberazione n. 157/2020 questa Sezione analizzando la situazione riferita all'accumulo di debiti fuori bilancio per il periodo 2015 - 2018 osservava come non fosse possibile verificare se, ed in che misura, vi fosse stata copertura effettiva degli stessi (pari, nel complesso, a circa 25 mln di euro nel solo periodo 2015-2017) nonché tempestività nell'assolvimento delle obbligazioni da essi derivanti.

Sul punto l'Ente in riscontro alle richieste formulate aveva riassunto attraverso prospetti riepilogativi gli elementi di chiarimento afferenti alla sostenibilità di bilancio e alla tempestività ed efficienza nell'assolvimento delle correlate obbligazioni.

A seguito dell'analisi degli elementi istruttori, il Magistrato istruttore, nell'ambito della relazione di deferimento, rilevava come i pagamenti involgenti diversi esercizi, non risultassero effettuati nella loro integralità. Conseguentemente al 31/12/2021 dei debiti fuori bilancio riconosciuti dall'organo consiliare nel periodo 2015/2018 pari ad € 26.521.603,30, residuavano da pagare € 1.526.199,25. L'ente aveva imputato quanto sopra a "questioni afferenti alla procedibilità amministrativa legati in parte alla difficile reperibilità dei numerosi creditori ed in parte all'esposizione debitoria dei creditori stessi nei confronti dell'ente, per i quali sono di volta in volta effettuate le dovute compensazioni di cassa". Nella memoria depositata in vista dell'adunanza il Comune ha fornito ulteriori aggiornamenti (riferiti al periodo 2015/2018) nei termini riassuntivamente descritti nel prospetto che di seguito si riporta

esercizio	importo riconosciuto	pagamento complessivo a sett. 2021	pagamento complessivo a mar. 2023	% di pagamento al 9/2021	% di pagamento al 3/2023
2015	€ 10.659.368,49	€ 9.704.006,65	€ 10.376.687,45	91,04	97,35
2016	€ 8.053.484,61	€ 7.667.360,64	€ 7.710.778,48	95,21	95,74
2017	€ 2.675.009,43	€ 2.041.584,81	€ 2.094.770,19	76,32	78,31
2018	€ 5.133.740,77	€ 4.808.307,87	€ 4.952.370,65	93,66	96,47

esercizio	importo riconosciuto	pagamento complessivo a mar. 2023	residuo
2015	€ 10.659.368,49	€ 10.376.687,45	€ 282.681,04
2016	€ 8.053.484,61	€ 7.710.778,48	€ 342.706,13
2017	€ 2.675.009,43	€ 2.094.770,19	€ 580.239,24
2018	€ 5.133.740,77	€ 4.952.370,65	€ 181.370,12
totale			€ 1.386.996,53

Sul punto è stato, inoltre, precisato che rispetto al dato del 2021 certificato in euro 1.526.199,25 l'importo aggiornato risulta pari ad euro 1.386.996,53. In ordine alla tempistica è stato dedotto che *“L'apparente lentezza nella definizione dei debiti di ciascun esercizio dipende dalla polverizzazione degli importi complessivi che fanno riferimento a centinaia di utenti differenti. Per ciascuno di loro, infatti, è necessario attivare diverse procedure di verifica e controllo. Il regolamento comunale, vigente, adottato con Delibera di Giunta n. 159/2019, prescrive, al settore finanziario, che procede al pagamento, la verifica della posizione di ciascun creditore rispetto ai tributi locali (tari e idrico in prevalenza). Questa verifica viene attivata dall'operatore finanziario che deve procedere al pagamento mediante l'attività della società di riscossione del comune, Hermes Servizi Metropolitan s.r.l.. Rilevata l'esistenza di debiti il funzionario responsabile attiva l'interlocuzione con il creditore per verificare quanto certificato dalla società e procedere alla compensazione debito - credito con l'avallo dell'utente, al pagamento ovvero all'accantonamento delle somme in casi di ricorso. L'adempimento della procedura descritta viene replicato per il numero dei creditori, non sempre sollecitati a rispondere, considerata, nella prevalenza dei casi, la rilevante dimensione dell'esposizione debitoria certificata. In questo caso, pertanto, l'operatore, dopo essersi accertato della notifica della documentazione al creditore, procede d'ufficio alla compensazione dopo il decorso dei canonici 30 giorni. Infine, si rappresenta che per i predetti debiti sono in corso le verifiche per l'eventuale cancellazione automatica in caso di mancata presentazione dell'istanza di ammissione al piano di rilevazione dei debiti commerciali ai sensi e per gli effetti dell'art1 comma 574 della L. 234/2021”*.

2. Debito verso la Regione Calabria

Con la deliberazione n. 157/2020 questa Sezione, richiamando quanto accertato con deliberazione 17/2020, aveva rilevato come il deficit complessivo del Comune di Reggio Calabria non avesse tenuto conto fino a quel momento di un ingente ammontare di passività (ca 65 mln di euro) che dovevano essere ripianate, riconosciute e coperte, a livello di bilancio, in un arco temporale triennale.

Avuto riguardo a tale aspetto il comune nel riscontro offerto ha chiarito che con deliberazione n. 48 del 03/10/2019, *“giusta convenzione registrata al n. di repertorio 5351 del*

22/07/2019 della Regione Calabria", è stato riconosciuto il debito, quantificato in euro € 64.974.388,27 riveniente dalla transazione novativa stipulata con la Regione Calabria e relativa a costi per forniture idropotabili 1981/2004. In tale sede veniva fatta salva *"la possibilità di definire, anche mediante ricorso all'arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808 ter del c.p.c., le ulteriori pretese del Comune richiamate nella premessa della medesima deliberazione C.C. n. 48/2019"*. Tale debito sarebbe asseritamente finanziato per la quota annua con le entrate derivanti dall'IMU e dal Fondo di solidarietà comunale.

In merito ai rilievi formulati dalla Sezione circa le modalità di rateizzazione giova richiamare il disposto di cui all'art. 53, comma 6, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante *«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»* coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in G.U. n. 253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), il quale dispone che *"Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa».* Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori". Sulla scorta dell'intervenuta modifica normativa, l'Ente con delibera n. 68 del 30.11.2020, con il parere favorevole del Collegio dei revisori, ha confermato il contenuto dispositivo della delibera del Consiglio comunale n. 48 del 3 ottobre 2019, dando atto che *"... è garantita la copertura finanziaria, in termini di competenza e di cassa, delle quote annuali previste nella convenzione recante ad oggetto "Piano di estinzione del debito per la somministrazione idropotabile per il periodo 1981 - 2004" registrata al n. di repertorio 5351 del 22/07/2019 della Regione Calabria, ove viene concordato tra i due Enti un piano di ammortamento della spesa riconosciuta di € 64.974.388,27 da estinguersi in venti anni con rate crescenti tale da assicurare l'obbligatorio mantenimento degli equilibri di bilancio"* e che le coperture individuate per ciascuno degli esercizi coinvolti dal piano di rateizzazione si rinvergono nel gettito derivante dall'IMU e dal Fondo di solidarietà comunale.

Nello stesso tempo viene dato atto che con determina dirigenziale n. 1512 del 12.06.2020 è stato già liquidato e pagato alla Regione Calabria l'importo di €. 1.000.000,00, a titolo di corresponsione della prima rata del piano di ammortamento e che nel bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, approvato con delibera consiliare n. 166 del 20.11.2020, nella

considerazione dell'esposizione debitoria in menzione con riferimento alle annualità 2021 e 2022 sono state previste le necessarie risorse come da relativo piano di ammortamento. Inoltre, con determina dirigenziale n. 1907 del 17.06.2021 è stato già liquidato e pagato alla Regione Calabria l'importo di €. 1.000.000,00, a titolo di corresponsione della seconda rata del piano di ammortamento del debito.

Tanto premesso, in vista dell'Adunanza, veniva rilevato dal Magistrato istruttore, come dagli atti nella disponibilità della Sezione risultasse un'ulteriore esposizione debitoria nei confronti della Regione per tariffa conferimento rifiuti. Sul punto è stato precisato che il suddetto debito *"non risulta ancora pagato poiché la medesima Regione non ha presentato istanza di ammissione al piano di rilevazione debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 574 della L. 234/2021, così come confermato dal Dirigente del settore ambiente con nota prot. 68831 del 17/03/2023 e nota 79648 del 30/03/2023"*. In sede di adunanza il Dirigente del settore finanziario ha confermato che la suddetta circostanza ha precluso il pagamento di quel debito per il quale, comunque, vi sarebbero residui passivi conservati in bilancio. Il Collegio nel prendere atto di quanto riferito si riserva di effettuare specifica verifica nel prossimo ciclo di controlli.

3. Rapporti con gli organismi partecipati

Il Magistrato istruttore nell'ambito della relazione da sottoporre al contraddittorio in adunanza pubblica nel rilevare che la verifica dei crediti e debiti reciproci rappresenta per gli enti pubblici e i loro organismi partecipati un vero e proprio obbligo giuridico, osservava come il quadro informativo sui rapporti finanziari del Comune di Reggio Calabria con i propri organismi partecipati apparisse, alla data della relazione, sostanzialmente immutato, con riferimento alle reciproche posizioni debitorie/creditorie e alle correlate refluenze contabili nonché allo stato del contenzioso in essere.

Tanto premesso, nell'assenza di ulteriori e significativi elementi conoscitivi, cui non contribuivano i contenuti dell'ultima ricognizione effettuata con delibera consiliare n. 86 del 29 dicembre 2022, si osservava, in sede di contraddittorio, come l'assetto societario del Comune di Reggio Calabria risultasse composto da tre società attive, in particolare ATAM S.p.a, Castore ed Hermes Servizi Metropolitan s.r.l. Due di tali organismi, Castore ed Hermes, risultavano a partecipazione diretta totalitaria, l'Atam invece evidenziava, a partire dal 2021, una partecipazione del Comune di Reggio Calabria pari al 62,50 % essendo subentrata la Città Metropolitana di Reggio Calabria con quote pari al 37,50%.

Nella relazione del Magistrato istruttore veniva evidenziato, altresì, con particolare riferimento alla Leonia S.p.a., alla Multiservizi R.C. S.p.a., all'Atam S.p.a., Sati s.r.l., Sogas S.p.a. ex Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto, Castore s.r.l., Hermes Servizi metropolitani S.r.l., come l'esame della documentazione nella disponibilità della Sezione lasciasse emergere il permanere di una situazione di disallineamento tra le posizioni debitorie e creditorie del Comune e degli enti partecipati nonché la sussistenza di svariati contenziosi in essere, con inevitabili refluenze sotto il profilo della congruità degli accantonamenti, dell'attendibilità dei dati e degli equilibri di bilancio.

In merito alla mancata conciliazione veniva richiamato, inoltre, quanto espresso dall'organo di revisione nel parere datato 28.09.2022 riferito all'approvazione del bilancio consolidato approvato con delibera n. 59 del 7 ottobre 2022 *"Si segnala che per l'anno 2021 non è stata effettuata la riconciliazione delle partite creditorie/debitorie tra l'ente e le società partecipate. Al fine di non ritrovarsi nella stessa situazione anche per l'anno 2022 il Collegio ha avuto e ve ne saranno altri in programma nei prossimi giorni, incontri con i rappresentanti i revisori e componenti del collegio sindacale delle società partecipate al fine di accelerare le operazioni di riconciliazione, fissando con le parti l'obiettivo comune di allineare le suddette partite, entro la data del 31/12/2022. Infine, il collegio ha constatato la lentezza nella procedura relativa alle operazioni preliminari al consolidamento (in particolare la consegna dei documenti contabili delle partecipate così come riclassificati a norma del Dlgs n. 118/2011) che non ha consentito all'Ente dell'approvazione nei termini stabiliti"*.

Con riferimento alle residue partecipazioni il Magistrato istruttore evidenziava come non sembrassero aver trovato conclusione, nella loro integralità, le procedure di liquidazione delle quote di spettanza del Comune a seguito dell'esercizio del diritto di recesso.

In vista dell'adunanza il Comune di Reggio Calabria ha fornito i chiarimenti richiesti nell'ambito di specifica e analitica relazione allegata alla nota di riscontro.

Scendendo su un piano di dettaglio di seguito saranno riportati sinteticamente gli esiti dell'analisi espletata tenendo conto dei chiarimenti offerti dall'amministrazione comunale.

➤ *LEONIA S.p.A.*

Sulla scorta della documentazione in atti comprensiva della nota di riscontro alla deliberazione n. 157/2020 e della nota informativa di verifica dei debiti e crediti con le società partecipate (ex art. 6, comma 4, D.L. 95/2012 ed art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2021) allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, veniva evidenziato dal

Magistrato istruttore in sede di relazione da sottoporre a contraddittorio, in disparte la sussistenza di contenziosi ancora pendenti un incremento della massa residuale passiva al 31.12.2017 nonché discrasie in merito ai pagamenti intervenuti al 31.12. 2020.

In merito allo stato dei pagamenti e dei residui conservati in bilancio, si osservava che dell'originario debito del comune nei confronti della Leonia pari ad euro 29.866.061,64, venivano certificati debiti conservati nel bilancio dell'Ente al 31/12/2020 per un importo di € 3.294.718,98 e crediti per un importo di € 740.394,36. Tuttavia, al 31.12.2020 al netto dei pagamenti effettuati e certificati dall'ente sembrava residuare un debito di euro 10.228.376,28. In merito allo stato della riscossione dei crediti verso la Leonia, come riportati nel bilancio 2020, si evidenziava che i crediti finali venivano certificati in € 740.394,36, con una variazione rispetto a quelli dell'esercizio 2019 di ben -4.510.872,00 euro di cui sfuggivano le ragioni.

Su tale ultimo aspetto il comune ha chiarito che la rilevata variazione è stata disposta quale conseguenza della sentenza del Tribunale delle imprese di Catanzaro del 2019 con la quale sarebbe stata rigettata la domanda riconvenzionale del comune finalizzata alla condanna della Leonia al pagamento di quota parte dei crediti conservati a residui attivi da parte del comune, sebbene la pronuncia di cui si tratta sia stata impugnata dall'amministrazione comunale e il giudizio risulti tutt'ora pendente.

Nell'ambito della memoria depositata in vista dell'adunanza è stato riferito, inoltre, che l'incremento della massa residuale passiva al 31.12.2017 è ascrivibile ad *"un'incompleta estrazione dal programma di contabilità dell'ente di alcuni impegni, sotto elencati, che non erano stati ricollegati alla società Leonia, in quanto registrati nel precedente software di contabilità senza codice creditore, ma afferenti in realtà alla medesima società:*

1. Impegno n. 7132/2014 € 909.445,02;
2. Impegno n. 2756/2010 € 2.954,72;
3. Impegno n. 10979/2005 € 119.200,00.

Si precisa che i predetti impegni sono poi stati correttamente confermati e riportati in tutti i prospetti allegati alle note informative dei debiti/crediti allegati al rendiconto dei successivi esercizi finanziari dal 2018 al 2021."

Chiarita anche la discrasia rilevata sui pagamenti del 2020, l'amministrazione comunale, in merito allo stato dei pagamenti e ai residui passivi conservati in bilancio riferisce che il debito quantificato in euro 29.866.061,64 *"è proveniente dalla contabilità societaria, i cui bilanci*

2018, 2019 e 2020 sono stati oggetto di formale contestazione da parte del Comune mediante atto di citazione, notificato il 13.03.2023, il cui giudizio è ad oggi pendente. In tale sede, l'Ente socio ha contestato che il bilancio della Leonia spa non rappresenta in modo corretto e veritiero la situazione finanziaria, patrimoniale, il risultato economico e i flussi di cassa della Società ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a) del D. Lgs. n. 39/2010. In particolare, viene contestato - tra l'altro - proprio l'importo del credito residuo vantato dalla Leonia nei confronti del Comune, in quanto risultano inseriti da un lato crediti riferiti a fatture che sono state giudizialmente disconosciute e dall'altro non sono correttamente contabilizzati alcuni pagamenti eseguiti dal Comune. Infatti, come si rileva dal sotto riportato prospetto tratto dai bilanci d'esercizio 2018, 2019 e 2020 (allegati sub 1, 2 e 3), la Leonia continua a mantenere in bilancio crediti verso il Comune per importi superiori a quelli realmente dovuti sulla base delle pronunce giudiziali emesse nell'ambito dei contenziosi in essere, e in specie di quelli relativi ai decreti ingiuntivi azionati dinanzi al Tribunale delle imprese di Catanzaro, dei quali buona parte sono già stati pagati e altra parte sono stati riconosciuti come non dovuti dallo stesso Tribunale". Secondo quanto riferito parte del debito nei confronti della Leonia come risultante all'esito di taluni giudizi su decreti ingiuntivi che avrebbero ridimensionato notevolmente il totale del credito vantato dalla società, risulterebbe pagato. In merito alla situazione debiti/crediti si lamenta, peraltro, da parte dell'ente una generale "inaffidabilità" dei bilanci d'esercizio 2018, 2019 e 2020 atteso che "entrambi gli organi di controllo si rimpallano i controlli e non attestano la veridicità dei dati esposti in bilancio". In merito ai contenziosi pendenti è stato fornito il quadro complessivo dal quale risultano cinque giudizi per quattro dei quali udienze calendarizzate per il 2023. Per altro giudizio si fa menzione di un'udienza per precisazione delle conclusioni risalente al 27 settembre 2022 e in relazione al quale sarebbe stato pagato una parte del debito contestato prima della sospensione del titolo esecutivo.

Conclusivamente, al termine dell'*excursus* operato in merito ai contenziosi l'ente si sofferma sulla copertura. In ordine a tale aspetto è stato precisato che tenuto conto del giudizio espresso dall'avvocatura comunale e del sostanziale permanere della situazione rispetto al 2021 il potenziale debito ascrivibile ai contenziosi di cui si tratta, al netto dei pagamenti intervenuti *medio tempore* e dei residui passivi conservati in bilancio, trovi copertura nel fondo contenzioso che alla fine del 2021 ammonta ad euro 14.723.390,04 nonché nelle ulteriori risorse stanziare per il triennio 2022/2024 pari ad euro 5.000.000 per ciascun esercizio.

In sede di Adunanza, il Dirigente del servizio finanziario ha ribadito la sussistenza di una situazione ancora fluida sotto il profilo della determinazione complessiva del contenzioso.

➤ *MULTISERVIZI RC S.p.a.*

Anche con riferimento alla società in argomento era emersa la pendenza di contenzioso in merito a pretese creditorie di importo pari ad euro 30.399.723,32, portate avanti dalla curatela fallimentare e rispetto al quale risultava formulato, a detta dell'ente in ossequio alle indicazioni di questa Sezione, un giudizio prognostico di remota soccombenza. L'ente aveva rappresentato in sede di riscontro alla delibera n. 157/2020 di avere mantenuto in bilancio residui passivi al 31. 12. 2020 per un totale di euro 9.087.862,94, di cui €. 9.041.962,94 riferiti ai servizi resi dalla "Multiservizi" in esecuzione dell'unico contratto di servizio del 28/02/2005 ed €. 45.900,00 per pagamento della quota residua del capitale sociale non versato. Peraltro, era stato evidenziato come nell'ambito del suddetto contenzioso il comune avesse formulato domanda riconvenzionale per crediti vantati nei confronti della società (fondati in gran parte su penali) per complessivi €. 3.823.057,12. Il Magistrato aveva, tuttavia, osservato come quanto sopra non sembrasse trovare esatta corrispondenza nella consistenza dei residui attivi conservati in bilancio per un totale di euro 3.125.620,51 (cfr. nota informativa di verifica dei debiti e crediti con le società partecipate, in allegato al rendiconto 2020) e nel debito nei confronti del Comune quantificato in sede di curatela fallimentare in euro 84.864,53, quale importo corrispondente ai crediti tributari ammessi con decreto giudiziale in sede di insinuazione al passivo del fallimento. In tal senso la nota prot. 59102 dell'8 aprile 2019 indirizzata al Comune di Reggio Calabria (cfr. all. 4 nota del Comune prot. 84890/2019).

In sede di contraddittorio è stato precisato che il contenzioso risulta ancora pendente con udienza calendarizzata al 2023. Il comune rappresenta di aver chiesto l'estinzione del giudizio per effetto del disposto di cui all'art. 1 comma 574 della legge 234/2021, non avendo la società proposto istanza di ammissione al piano di rilevazione dei debiti commerciali. La discrasia circa l'ammontare dei residui attivi conservati in bilancio in misura inferiore a quelli vantati in giudizio è imputata dall'ente a "ragioni prudenziali". In ogni caso continua l'ente nei chiarimenti, "tenuto conto che comunque il valore dei predetti crediti conservati in bilancio sono compresi nel calcolo e determinazione del FCDE al 31.12.2021 e che oggi è stata come sopra richiesta l'estinzione del giudizio principale per cancellazione automatica del credito Multiservizi conseguente alla mancata presentazione dell'istanza di ammissione al piano di

rilevazione dei debiti commerciali al 31.12.2020, si valuterà in base all'andamento del predetto giudizio se mantenere o stralciare per difficile esigibilità i crediti azionati in via riconvenzionale nel medesimo giudizio".

➤ ATAM S.p.A.

In sede di relazione di deferimento era stato rilevato come dalla documentazione nella disponibilità della Sezione (cfr. nota n. 142957/2021), emergessero delle incongruenze, riportate nel prospetto sottostante, in ordine alla certificazione dei debiti/crediti tra il comune e la società. Quest'ultima, peraltro, presentava una perdita di esercizio al 31.12.2020 pari ad euro € 36.707,00 asseritamente riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

SOCIETA' A.T.A.M. S.p.A. (quota partecipazione 100%)			
CREDITI/DEBITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETA'		CREDITI/DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE	
DEBITI COMUNE VERSO SOCIETA'	CREDITI COMUNE VERSO SOCIETA'	DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO COMUNE	CREDITI DELLA SOCIETA' VERSO COMUNE
1.097.064,61	1.001.108,10	1.660.993,30	1.885.801,61

Inoltre, in sede di riscontro istruttorio si riferiva in merito ad attività propedeutiche al riconoscimento eventuale di un debito fuori bilancio per l'importo di euro 124.057,71 relativo a servizi resi dall'ente nel periodo 2002/2020.

In sede di contraddittorio è stato precisato che il bilancio d'esercizio 2021 espone un utile pari ad euro 35.081,00. Circa la mancata riconciliazione delle partite debitorie e creditorie si chiarisce che la stessa è stata superata nel 2023. La circostanza sarebbe avvalorata dal verbale (prodotto in allegato) con il quale le parti alla presenza del collegio dei revisori avrebbero provveduto al riallineamento e conciliazione dei dati.

➤ SATI S.r.l

La Società SA.T.I. S.r.l. costituita nel 2010 con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 81 del 17/07/2014 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2484 n. 6 cod. civile e successivamente posta in liquidazione. La società è stata, quindi, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma del c.c. con decorrenza 4 aprile 2019. Emerge dall'ultima ricognizione delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 20 del TUSP con delibera consiliare n. 86 del 29 dicembre 2022 che con provvedimento del 12.7.2022 è stato disposto l'annullamento della suddetta cancellazione.

Con riferimento ai debiti/crediti, atteso che il Comune certificava debiti verso la società per un importo di € 156.455,82, veniva evidenziato, in sede di deferimento, che tale importo non

trovava copertura finanziaria nei correlati residui passivi riportati nel bilancio dell'Ente al 31/12/2020. Risultavano, inoltre, pendenti ancora dei contenziosi con incerta copertura finanziaria.

In sede di contraddittorio è stato riferito circa la sussistenza di due contenziosi ancora pendenti al 2023. In merito alla copertura l'ente ha precisato che per uno dei due il debito è stato integralmente pagato mentre per l'altro la copertura è da rinvenire nei residui passivi. Secondo quanto riferito nella stima del grado di soccombenza l'ente si sarebbe attenuto alle prescrizioni di questa Sezione (*cf.* deliberazione n. 33/2019) che a sua volta faceva rinvio ai criteri enucleati nel corpo della deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 240/2017.

➤ *SOGAS S.p.a. ex Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto*

Il Comune di Reggio Calabria deteneva nella società in argomento una percentuale di partecipazione del 4,6%. Successivamente la società veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 24/10/2016. Risultavano, peraltro, pendenti presso il Tribunale di Reggio Calabria due giudizi (riuniti) a seguito dell'opposizione proposta dall'amministrazione comunale ai decreti ingiuntivi per ripiano perdite del 2013 e quote di partecipazione per la costruzione dell'aerostazione.

A quanto sopra si aggiungeva la notifica di un atto di citazione presso il Tribunale di Catania - Sez. specializzata in materia di impresa- della Sicurcenter spa per preteso abuso del potere di eterodirezione ex art. 2947 C.c., in merito al quale nulla era riferito circa il grado di soccombenza e copertura dell'eventuale debito.

In sede di contraddittorio è stato rappresentato che dei contenziosi in trattazione è stata dichiarata cessata la materia del contendere. Per il secondo, invece, è stato evidenziato che attesa la mancanza del presupposto dell'esercizio di poteri di eterodirezione in capo al comune fatta valere in giudizio, il giudizio prognostico di soccombenza è tale da far ritenere congrua la copertura dei complessivi 283.860,00 euro accantonati.

➤ *CASTORE S.r.l*

Anche con riferimento al suddetto ente si rilevava, nella relazione di deferimento, una mancata conciliazione dei rapporti debiti/crediti, asseritamente riconducibile *"al diverso sistema di contabilità tra l'Ente (che adatta la contabilità finanziaria potenziata) e la società (che adotta la contabilità economica), da cui discendono differenti modalità di registrazione delle poste*

attive e passive". A ciò si aggiungevano attività riferite all'adozione nel bilancio per il triennio 2021/2023 di provvedimenti di eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio correlati a prestazioni rese ma non regolarizzate contabilmente.

Veniva riferito in sede di contraddittorio che le partite creditorie/debitorie sono state oggetto di riconciliazione e riallineamento da ultimo con verbale del 21 marzo 2023 e che sono stati riconosciuti e appostati in bilancio tutti i debiti fuori bilancio correlati alle prestazioni rese ma non regolarizzate contabilmente attraverso le seguenti delibere consiliari: 90 del 29 dicembre 2022, 10, 11 e 15 del 23 marzo 2023. Venivano, da ultimo, citate le determine di liquidazione per spese già impegnate.

➤ *HERMES SERVIZI METROPOLITANI S.r.l.*

Con delibera consiliare n. 61 del 04.10.2017 è stata deliberata la fusione, mediante incorporazione, delle due società miste partecipate dall'Ente al 51% RE.CA.S.I. spa (Società incorporata) e RE.G.E.S. spa (Società incorporante), con contestuale trasformazione di quest'ultima in società a responsabilità limitata unipersonale, denominata "HERMES Servizi Metropolitan S.r.l."

Anche per tale ente, il Magistrato istruttore aveva rilevato la mancata conciliazione delle partite debitorie e creditorie atteso che il comune certificava debiti verso la società per € 7.645.338,14 e nessun credito laddove la Società HERMES quantificava debiti pari a € 833.812,69 e crediti pari a € 8.148.211,36.

Il suddetto disallineamento veniva imputato dall'Ente oltre che al diverso sistema di contabilità anche alla circostanza che la società in questione avrebbe contabilizzato come debiti verso il Comune somme riscosse per conto dell'ente e in corso di riversamento o in attesa di regolarizzazione (aggi e rimborso spese di notifica) sulla scorta del disciplinare di servizio.

Veniva infine fatto cenno a crediti vantati dalle ex società miste incorporate (RE.CA.S.I. e RE.G.E.S.) e contestati dal Comune di Reggio Calabria e per i quali, secondo quanto riferito, erano in corso trattative volte ad una composizione bonaria delle stesse. In particolare, i suddetti crediti, che ammontavano complessivamente ad € 1.010.381,63, al netto d'IVA, venivano rappresentati nei termini indicati nel prospetto sottostante:

1	<i>Rivalutazione Istat 2013</i>	60.918,26
2	<i>Rivalutazione Istat 2014</i>	16.338,70

3	Canone residuo di gennaio, marzo ed aprile 2015	32.035,85
4	Proroga contratto di servizio Recasi 2016	255.122,50
5	Proroga contratto di servizio Reges 2016	545.966,32

Da ultimo era stato precisato, in sede di primo riscontro, che risultavano in corso attività di verifica *“delle singole pretese creditorie al fine di valutare se sussistano i presupposti per lo stanziamento in bilancio delle relative poste ovvero per l'eventuale riconoscimento del debito ex art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000. In esito a detta attività, verranno quindi concordate le modalità per la riconciliazione di tutte le predette discordanze contabili entro il termine di approvazione del bilancio consolidato 2020 e in ogni caso non oltre il 31.12.2021”*. Analoga attività veniva richiamata per la mancata conciliazione riferita a spese postali sostenute negli anni 2019 e 2020, per le quali erano emerse differenze negli appostamenti dei rispettivi bilanci, per un importo complessivo di € 662.697,53.

In merito a quanto rilevato nella relazione di deferimento, l'amministrazione comunale ha prodotto, in allegato alla memoria trasmessa in vista dell'adunanza pubblica, verbale del 24 marzo 2023 riferito alla riconciliazione e riallineamento delle partite debitorie e creditorie. Avuto riguardo alle ulteriori partecipazioni è stata fornita una descrizione analitica che tuttavia non aggiunge particolari elementi di novità rispetto al quadro già noto.

Anticipazioni di liquidità

Il Comune di Reggio Calabria, durante la vigenza del Piano, è stato destinatario di copiose linee di liquidità.

In particolare, l'ente ha ricevuto anticipazioni di liquidità ai sensi del d. l. 35/2013 per un totale di 187.502.933,42 e del d. l. 78 del 2015 per euro 7.867.986,50 cui si sono aggiunte le risorse dei fondi di rotazione di cui agli art. 243 *ter* (Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali) e 243 *quinquies* (Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso) del Tuel.

Più nel dettaglio, ai sensi dell'art. 243 *ter*, il Comune di Reggio Calabria ha beneficiato nell'esercizio 2013 dell'importo complessivo di € 45.682.648,16, di cui € 11.420.662,04 riscossi nell'esercizio 2013 ed € 34.261.986,12 riscossi nell'esercizio 2014.

Ai sensi dell'art. 243 *quinquies* TUEL, l'ente, poi, ha ricevuto anticipazioni di liquidità per un importo complessivo di € 20.000.000,00, riscosso nell'esercizio 2013.

Tanto premesso per quanto concerne lo sviluppo del piano di ammortamento delle risorse correlate ai fondi di rotazione veniva osservato da parte del Magistrato istruttore come sullo stesso avesse inciso da ultimo la Corte costituzionale che con sentenza n. 18/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "disposizione per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019). Per l'effetto, essendo il piano di rimborso tornato ad essere quello previgente, l'ente risultava tenuto al rimborso dell'ammontare residuo del fondo di cui all'art. 243 ter (complessivamente pari ad € 32.891.506,70 al 31/12/2021).

Nella nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 (pag. 45) con riferimento ai fondi rotazione veniva riportato il seguente prospetto, nonché affermato che "Il differenziale 2019-2021 è stato ripartito in anni 5".

Istituto concedente	Debito residuo al 01/01/2022	RATA			Tasso fisso	Fine ammortamento
		Capitale	interessi	Anno		
		2.000.000,00	0	2022		30/12/2023
		2.000.000,00	0	2023		
EX ART. 243 TER	30.150.547.76 come da piano rimodulato	4.894.569,44	0	2022		31/12/2025
		4.894.569,44	0	2023		
		4.894.569,44	0	2024		
		4.894.569,44	0	2025		

Richiamando le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 e 3-bis del D.L. 17/2022⁶, veniva rilevato come restasse, tuttavia, non chiarito il rimborso del debito residuo di cui agli artt.

⁶ a tenore del quale " Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, e' destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'[articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), e del [comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), dell'[articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), del [comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), del [comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](#), o dei commi 565 o 567 dell'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.

3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai

243 *ter* e 243-*quinquies* del TUEL alla luce degli originari piani di ammortamento. Nella relazione prodotta in vista dell'adunanza l'ente, allegando specifico prospetto riepilogativo, ha evidenziato che "... i piani di ammortamento originari, a seguito dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., presentavano come data ultima di estinzione l'anno 2045 per entrambi i fondi, per poi essere rimodulati successivamente in cinque anni per effetto della sentenza n. 18 del 14/02/2019 della Corte Costituzionale, così come comunicato dai competenti uffici del Ministero dell'Interno con note prot. nn. 135241 del 09/11/2021 e 142574 dell'11/11/2021. Altresì, si precisa che l'Ente si è avvalso della facoltà di restituire in cinque anni il differenziale scaturente dagli effetti della succitata sentenza, ai sensi del D.L. 50/2022 c.d. "decreto Energia", così come deliberato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024". Il Comune di Reggio Calabria ha prodotto in allegato la succitata documentazione afferente alle rimodulazioni dei piani di ammortamento delle citate anticipazioni come trasmesse ad opera del Ministero dell'Interno. Nel prendere atto di quanto dedotto si rinvia ad altra sede la verifica relativa atteso che le scadenze, da ultimo previste, si riferiscono al mese di marzo 2023 (*quinquies*) e al 30 ottobre 2025 (*ter*).

Utilizzo delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013

Ai fini della trattazione degli aspetti afferenti all'utilizzo delle risorse di cui si tratta, appare utile ricostruire sinteticamente il quadro delle risultanze dell'analisi condotta da questa Sezione da ultimo nell'ambito della deliberazione 157/2020, in ossequio alle indicazioni fornite sul punto dalla Corte costituzionale. Utilizzando e rielaborando i dati forniti dal Collegio dei revisori questa Sezione, in ciò confermando quanto già rilevato nell'ambito dell'unico monitoraggio effettuato (cfr. deliberazione n. 89/2015) aveva rilevato come la liquidità di cui al d. l. 35/2013 non fosse stata utilizzata secondo il dettato normativo, in particolare sotto il profilo dell'osservanza dei tempi di pagamento. Al contempo era stato evidenziato come la cassa vincolata non risultasse capiente per l'importo residuo, quale differenza tra incassi e pagamenti. Inoltre, sulla scorta delle relazioni dell'Organo di revisione, era emerso che le liquidità di cui al d.l. 35/2013 e all'art. 243 *ter* T.U.E.L. erano confluite in un conto vincolato di Tesoreria (codice 900) e per tale via utilizzate, presumibilmente, per sostenere spesa corrente, alla stregua di somme utilizzabili ex art. 195-222 T.U.E.L. Inoltre, dalla documentazione versata in atti, era emerso che per alcuni

sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022"

pagamenti di importo complessivo pari ad € 5.471.015,36, eseguiti nel corso dell'esercizio finanziario 2013, era stato effettuato un errore nell'imputazione del conto di cassa per effetto del quale si era verificato l'impiego di risorse ordinarie in luogo delle somme rinvenienti dall'anticipazione di liquidità concessa dalla CDP ai sensi del d. l. 35/2013. Pertanto, con determina n. 3386 del 12/12/2016 avente ad oggetto "*riquantificazione giacenza vincolata sottoconto cassa 900*"⁷, il responsabile del settore programmazione economica e finanziaria rideterminava "*il saldo del conto vincolato 900 denominato Fondi anticipazione CDP ex D.L. 35/2013 decurtandolo dell'importo di € 5.471.015,36 per effetto della mancata corretta contabilizzazione dei pagamenti a suo tempo effettuati e, conseguentemente, implementando in maniera corrispondente il conto di cassa ordinario*". Analoga rettifica risultava effettuata con la determina del Responsabile del Servizio Programmazione Economica e Finanziaria n. 39/1 del 14/09/2018 (determina n. 3463/2018) ove viene dato atto che all'01/01/2015 residuava un importo pari ad € 18.630.533,47 delle anticipazioni di cui al d.l. 35/2013 e che "*a seguito di una verifica contabile effettuata per procedere alla rendicontazione, nonché alla certificazione dei pagamenti disposti a valere sui fondi rinvenienti dalla predette anticipazione, alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. 35/2013, è emerso che alcuni di essi, eseguiti nel corso dell'esercizio 2017 e 2018, non sono stati imputati correttamente al pertinente conto di cassa vincolato*". Alla data del 14/09/2018 i pagamenti imputati al conto di cassa libero, anziché al conto vincolato 900, ammontano ad un importo complessivo di € 495.044,93; pertanto alla stessa data (14/09/2018), il saldo disponibile sul conto vincolato (900), ammonta ad € 652.716,85.

Specifiche indagini poi venivano condotte dalla Sezione anche con riferimento al pagamento dei creditori. In particolare, dalle risultanze della verifica effettuata a campione su taluni mandati di pagamento era emerso che la liquidità ricevuta era stata utilizzata per pagamenti di spese di parte corrente, parte capitale e partite di giro. Gli ordinativi di pagamento risultavano imputati in parte in conto residui ed in parte in conto competenza e riportavano l'imputazione generica "*al bilancio 2013 - residuo*". Infine, gli ordinativi di pagamento non sempre recavano l'indicazione dell'impegno di spesa e del documento pagato (esempio fattura di acquisto/prestazione lavori ecc.).

⁷ nel cui ambito veniva richiamata la determinazione di Settore numero di registro 27 del 16 marzo 2015, avente ad oggetto la quantificazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015

Conseguentemente veniva richiesto all'ente di " 1) chiarire l'incapienza del fondo cassa rispetto alle somme nel tempo non spese delle anticipazioni di liquidità; a tal fine, dovrà anche trasmettere la determinazione dirigenziale di cui al punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al D.Lgs. 118/2011 (ricostruzione fondi vincolati all'1.1.2015); 2) dimostrare che le cosiddette somme pagate per "errore rispetto all'imputazione del conto di cassa che ha comportato l'impiego delle risorse ordinarie in luogo dell'impiego delle somme rinvenienti dall'anticipazione di liquidità concessa dalla CDP ai sensi del D.L. 35/2013" (cfr. determinazioni dirigenziali 3386/2016 e 39/2018) sono riferibili a debiti certificati (inseriti) alla data della richiesta di liquidità alla CC.DD.PP. (30/04/2013); 3) controdedurre circa l'analisi effettuata dalla Sezione tramite campionatura su mandati di pagamento collegati alla liquidità ex d.l. 35/2013 e ex d.l. 78/2015".

Tanto premesso il Magistrato istruttore esaminando la documentazione prodotta, peraltro non integralmente, in sede di riscontro e quella nella disponibilità della Sezione rilevava come dalla stessa sembrasse emergere un utilizzo delle risorse di cui al d.l. 35 allocate sul sottoconto 900 per coprire spese in conto capitale già coperte da mutui e anche mutui estinti, nonché su partite di giro e in conto competenza.

Giova evidenziare come il comune abbia, nella memoria depositata in vista dell'adunanza, ribadito quanto già precedentemente evidenziato ovverosia che il conto vincolato di imputazione codice 900 fosse destinato esclusivamente per la movimentazione delle risorse di cui al D.L. 35/13, laddove invece, per il fondo di rotazione ex art. 243 *ter*, risultava attivato il conto vincolato di imputazione codificato 222. È stato ulteriormente rappresentato che "le modalità operative dei sottoconti vincolati in questione non sono state scelte dall'Ente bensì imposte dal tesoriere comunale".

Tutto ciò premesso passando al merito dei rilievi formulati dal Magistrato istruttore, avuto riguardo a taluni pagamenti in conto competenza, è stato evidenziato che il titolo della spesa di cui trattasi, (in particolare fatture del 2009 per energia elettrica) era riferito ad un arco temporale precedente al 2012⁸, "ancorché imputata in bilancio in data successiva anche per effetto del relativo riconoscimento del debito". A tale ultimo proposito l'amministrazione comunale richiama il disposto di cui all'art. 1, comma 10-bis del dl 35/2013..."Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e

⁸ Trattasi in particolare di fatture del 2009 per energia elettrica e spese di frazionamento inerenti a procedure di esproprio risalenti al 2005.

sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo. (comma così modificato dall'art. 3, comma 2-bis, della legge n. 68 del 2014, poi così modificato dall'art. 4, comma 9-ter, legge n. 164 del 2014)".

Pagamenti in conto capitale a valere sulle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013 e al d.l. 78/2015

Con la deliberazione n. 157/2020 questa Sezione aveva rilevato, all'esito di una verifica a campione effettuata sui mandati di pagamento, come risultassero pagamenti di competenza, sulle partite di giro e di parte capitale, a valere sulle anticipazioni acquisite ex D.L. n. 35/ 2013 e 78/2015. Conseguentemente il comune veniva invitato a controdedurre in merito. La produzione documentale intervenuta in sede di riscontro, peraltro parziale, come peraltro riconosciuto dallo stesso ente nella memoria prodotta per l'adunanza e ascrivibile al "protrarsi delle attività di reperimento della documentazione (particolarmente vetusta)", si sostanzia in prospetti/tabelle riepilogative prive di ulteriori informazioni o chiarimenti a corredo. All'esito della verifica espletata in sede di deferimento veniva rilevato come l'ente avesse pagato spese di investimento con le liquidità acquisite (ex D.L. n. 35/2013 e D.L. n. 78/2015) allocate nel sottoconto 900, finanziate in termini di cassa con mutui CC.DD. PP.

Su tale aspetto nella memoria prodotta è stato riferito genericamente che i mandati di cui si tratta sono "riconducibili tutti a spesa assistita da mutui CDP oggetto di estinzione anticipata a seguito di operazioni di ristrutturazione del debito mediante contratti di SWAP, di cui alla

deliberazione del C.C. n. 60 del 22.09.2005” e ancora che “Pertanto, i predetti pagamenti correlati a mutui estinti sono stati imputati al sottoconto vincolato dedicato all’anticipazione di liquidità ex DL 35/13, poiché presentavano i relativi presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità al 31.12.2012 per come previsto dalla normativa in questione”.

Il riscontro fornito, cui nulla è stato aggiunto in sede di adunanza, non appare idoneo a fugare del tutto le perplessità formulate in sede di deferimento. Infatti, non appaiono del tutto chiari i confini dell’operazione effettuata attesa non solo la genericità di quanto asserito ma anche l’assenza di qualsivoglia supporto documentale. La stessa delibera consiliare citata, peraltro, non è stata prodotta né risulta altrimenti reperibile.

Con riferimento ai mandati di pagamento riferiti a spese di investimento finanziate con mutui non oggetto di estinzione anticipata, atteso che il comune ha dedotto nei termini di seguito riportati *“sarebbe necessario un maggior tempo per una più attenta e puntuale analisi tenuto conto che si tratta di operazioni e riferimenti documentali risalenti ad oltre un decennio”*, residuano immutati i rilievi formulati.

In sede di adunanza il Dirigente finanziario ha ribadito, in ciò confermando una situazione di disordine contabile che proietta ombre sulla gestione delle liquidità di cui si tratta, la difficoltà incontrata dall’ente nel reperimento della documentazione riferita ai mutui del 1995/1996 asserendo che il pagamento presumibilmente è avvenuto con risorse del d.l. 35 a causa dell’incapienza di cassa rispetto ai mutui. Tale circostanza, secondo quanto riferito, sarebbe stata già oggetto di analisi da parte dei servizi ispettivi ponendosi all’origine del ricorso alla procedura di risanamento.

Pagamenti su partite di giro

Per quanto afferisce ai pagamenti a valere sui capitoli di spesa delle partite di giro (residui/competenza), in ordine alle richieste formulate dalla Sezione il Comune di Reggio Calabria ha fornito parziale riscontro allegando prospetti/tabelle (allegato “O” sub “C”), risultando per taluni atti ancora *in itinere “l’attività di reperimento atti”*. Circostanza avvalorata anche in sede di memoria per il contraddittorio atteso che l’ente ribadisce che per taluni atti *“non sono state riscontrate a causa del protrarsi delle attività di reperimento della documentazione (particolarmente vetusta)”*.

Tutto ciò premesso, dalla documentazione versata in atti, si rileva l’imputazione di pagamenti sui servizi conto terzi per debiti afferenti ad acquisti di beni e servizi nonché di debiti fuori bilancio e accordi transattivi.

Il pagamento è stato effettuato attraverso l'utilizzo delle risorse vincolate sul conto di tesoreria 900 afferente alla liquidità ex D.L. n. 35/2013.

Tutto ciò ha inciso sulla quantificazione della cassa vincolata, in quanto sono state utilizzate risorse vincolate per sostenere il pagamento delle spese per servizi conto terzi che, di per sé, sono finanziate dalle correlate entrate.

In merito alle osservazioni formulate in sede di relazione di deferimento il comune nel ribadire che i pagamenti in questione *“sono stati comunque eseguiti per onorare debiti pregressi dell'Ente”* in ordine all'imputazione di taluni di essi a partite di giro ha evidenziato che *“si trattava di riemissione di pagamenti per spese impegnate originariamente nel pertinente intervento e non andati a buon fine; da qui l'insorgere della discrepanza eccipita rispetto all'annualità di riferimento”*.

Il Collegio sul punto non ritiene che le argomentazioni del comune siano del tutto idonee a superare il rilievo critico, soprattutto in considerazione di quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (paragrafo 7 all. 4/2 del decreto legislativo 118 del 2011) che nel delineare la nozione di servizi per conto terzi e partite di giro nei seguenti termini *“I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi”* chiarisce anche che *“Ai fini dell'individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa”*. Il principio contabile in questione procede ulteriormente a fornire esemplificazioni delle fattispecie rientranti nelle poste contabili di cui si tratta. In termini analoghi si esprime del resto anche l'art. 168 del TUEL, a tenore del quale *“Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (3) 2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive*

modificazioni. (4) 2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16. 2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria".

Pur nella considerazione del lasso di tempo trascorso, tenuto conto degli svariati rilievi effettuati dalla Sezione sul punto, non si ritiene che siano stati forniti elementi, anche di natura documentale, sufficienti a rendere più nitido il quadro di tali pagamenti soprattutto con riferimento alle voci riferite ai debiti fuori bilancio e tali da fugare ogni perplessità. Per tale ragione il Collegio reputa opportuno rinviare un ulteriore e specifico approfondimento su tale aspetto ad altra sede.

Si riporta di seguito il prospetto inserito nel riscontro istruttorio (cfr. nota prot. 80734/2023)

PAGAMENTI EFFETTUATI CON LE CREDITRICI DEL G.L. 48/2012 e 70/2015 - IMPUNTI SUI CAPITOLI DI SPESA DELLA PARTITA DI BILANCIO (DEFINIZIONE RESIDUI/COMPITI/DE)												Data allegato nota prov. 31/12/2015
N. mandato	Data pagamento	N. impegno	dati	Conto corrente	liquidazione spesa	importo	Determinazione / atto di liquidazione	dati	Contenuto dell'atto	data ricevimento/pagato	Note	
02684	11/03/2014			800005	redduiti 2012	6.682,50	2781	20/10/2013	Acquisto materiale informatico - formazione SENICI CIVILIS 09/2012	fattura n. 88 del 15/12/2013		021
02689	02/03/2014	6786		800005/2007	redduiti 2014	600,98	6088	10/12/2013	Affidamento servizio per la sezione volontari servizi civili	fattura n. 42 del 26/06/2013		022
02695	02/03/2014			800005	redduiti 2012	6.645,00		200	Cooperativa sociale rose antica liquidazione voucher assistenza domiciliare anziani, gennaio anno 2012. V.I. San Giovanni			023
02705	12/06/2014	2904	2014	800005	competenza	4.120,00	1279	16/06/2014	Anticipazione spesa per pubblicazione bandi di gara per i lavori ottimizazione e ristrutturazione degli impianti di depurazione di Moggio Nord (Palazzo) e Ravagnese - Ditta Sestini Sode 28/2014			024
02832	20/11/2014	39662	2007	800005	redduiti 2014	6.620,00		863	Laboratorio creativo: 00868425 - omenica Barato	fattura n. 12 del 09/09/2013	PIRAMIDICINO MANDATO PER STORNO SCOPPIO	025
02872	02/11/2014	38654	2007	800002	redduiti 2014	1.620,00		862	Laboratorio creativo: 00868425 - omenica Barato	fattura - per forma del 09/2007	PIRAMIDICINO MANDATO PER STORNO SCOPPIO	026
02882	04/02/2015	962	2015	800002	competenza	2.716,50		814	Liquidazione ad am. - FAC. n. 265/2014 - Istituto Tribunale Civile di Roma - Comune R.C. C/FRANZIANTI S.P.A. - CIG. N. 5289/2014 del 09/06/2013 - Inasisto Legale - Tribunale Tribunale di Roma n. 20502/2013 - parcella iscritta al prot. n. 54927 del 25/09/2013	fattura n. 80 del 02/10/2013	PIRAMIDICINO MANDATO PER STORNO SCOPPIO	027
02884	02/04/2015	8037	2012	800005	redduiti 2014	881,30		204	Prese atto e liquidazione debiti fuori bilancio D. Lgs. 26/02/01 art. 294 lett. a) - Fessol/CI: 20085 40964 80325 60200 218868 51728 51825 40980 225015 50790 296229 40987 29844 50420 509926 51727 50205 80955 50427 40705 80368 51182 51715 50289 50481		PIRAMIDICINO MANDATO PER STORNO SCOPPIO	028
02913	02/02/2015	5477	2010	800005	redduiti 2014	1.714,50	1812	22/06/2013	Prese atto e liquidazione debiti fuori bilancio D. Lgs. 26/02/01 art. 294 lett. a) - Fessol/CI: 52877 40399 60274 40996 40454 42796 51848 51189 50980 40192 50285 42886 40705 41626 42862 42706 50967 47120 41668		PIRAMIDICINO MANDATO PER STORNO SCOPPIO	029
02914	02/02/2015	6814	2010	800005	redduiti 2014	609,98	1284	12/06/2013	Prese atto e liquidazione debiti fuori bilancio D. Lgs. 26/02/01 art. 294 lett. a) - Fessol/CI: 20086 40369 - 80330 - 50258 - 50256 - 20226 - 50421 54417 54790 50285 40908 41840 40126 42862 42706 50967 47120 41668		PIRAMIDICINO MANDATO PER STORNO SCOPPIO	030
02918	02/02/2015	7082	2010	800005	redduiti 2014	91,28	1096	21/06/2013	Prese atto e liquidazione debiti fuori bilancio D. Lgs. 26/02/01 art. 294 lett. a) - Fessol/CI: 21620 30840 80369		PIRAMIDICINO MANDATO PER STORNO SCOPPIO	031
02919	02/02/2015	7245	2010	800005	redduiti 2014	628,98	1828	22/06/2013	Prese atto e liquidazione debiti fuori bilancio D. Lgs. 26/02/01 art. 294 lett. a) - Fessol/CI: 52967 40724 50985 50983 50962 50954 50954 47236 41895 44752 47072 47228 40136		PIRAMIDICINO MANDATO PER STORNO SCOPPIO	032
02922	02/02/2015	9637	2010	800005	redduiti 2014	671,26	1758	26/07/2013	Lavori urgenti per il collocamento parquet pavimenta Banchetti di via Mesolana, Contrada Filaia		PIRAMIDICINO MANDATO PER STORNO SCOPPIO	033
02964	02/02/2015	14708	2015	800005	redduiti 2014	1.003,76	4742	22/12/2013	Interventi per la rimessa in sicurezza del troncone scavato e delle aree a rischio di inondazione ad esso annessi. Ristrutturazione quadro economipia			034
02982	19/06/2015	9836	2010	800005	redduiti 2014	12.226,52	25742	02/11/2013	Liquidazione titolo di rimborso della somma versata dalla regione Molise Caso per l'acquisto ex lege 584/93 di un alloggio ERP		SCHEMA DEL RIMBORSO PER	035
02988	12/02/2016			80000201	redduiti	1.762,47	18407	09/07/2013	"Ristrutturazione Palazzo Portanova" - ... che la somma che si liquidava giunse in conto al nuovo Cassa CO.FF. Posizione n. 4031205. Invasato n. 88429 del 02/12/2013	ricevuta per prestazione occasionale n. 1/2013	PIRAMIDICINO MANDATO PER STORNO SCOPPIO	036
03076	03/12/2016			80006832	competenza	6.473.055,98	6686	12/12/2016	liquidazione girante ulivellate sostituite cassa R		PIRAMIDICINO MANDATO PER STORNO SCOPPIO	037

Situazione finanziaria

Equilibri di bilancio

Il quadro normativo degli equilibri, così come disegnato dall'art. 193 TUEL, dall'art. 9 della l. 243/2012 e dall'art. 1, commi 820 e segg. della l. 145/2018, si è ulteriormente arricchito a seguito dell'emanazione del decreto Mef del 1° agosto 2019 che ha modificato il principio contabile applicato 4/2. Il decreto in argomento ha articolato il risultato finale di competenza nei tre saldi dell'equilibrio finale (o risultato di competenza) W1, dell'equilibrio

di bilancio W2 e dell'equilibrio complessivo W3 che consentono di determinare l'equilibrio di bilancio a consuntivo.

La tabella che segue riporta i dati riferiti al triennio 2019/2021 dai quali emerge il mancato raggiungimento degli equilibri complessivi di bilancio nel 2019 e 2021.

	W1	W2	W3
2019	34.218.781,55	2.707.131,48	-233.382.865,21
2020	103.600.723,51	37.195.200,99	39.253.849,91
2021	64.368.439,89	750.710,18	-3.272.348,37

In merito a tale aspetto il comune ha evidenziato quanto segue "Il Comune di Reggio Calabria ha tenuto nel corso del triennio preso a riferimento da codesto Corte un comportamento conforme alla normativa vigente nei singoli esercizi finanziari ed infatti l'Ente ha rispettato gli equilibri w1, w2 e quindi anche i vincoli di finanza pubblica. La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Il mancato rispetto del terzo equilibrio (w3) " equilibrio finale" non è attribuibile al comportamento contabile/gestionale dell'ente bensì, per come meglio evidenziato da codesta On.le Corte, dalle rilevanti modifiche al quadro normativo di riferimento (per effetto delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 18/2019, n. 4/2020, 115/2020 e 80/2021, che hanno determinato e imposto variazioni da registrare ad esercizio finanziario concluso e quindi a rendiconto per effetto del separato appostamento del Fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 e al diverso sistema di contabilizzazione al 31/12/2020, ulteriormente modificato 31/12/2021".

Sul punto il Collegio osserva come l'equilibrio complessivo (w3) svolga la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Il valore negativo di tale risultato rappresenta con evidenza la mancata copertura di accantonamenti e vincoli esposti nel risultato finanziario.

Parametri di deficitarietà

Nel triennio 2019/2021 il comune risulta non aver rispettato i parametri di seguito indicati.

2019

P4 - Indicatore 10.3 (sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%;

P5 - Indicatore 12.4 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;

P8 - Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

2020

P5 - Indicatore 12.4 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;

P6 - Indicatore 13.1 (debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%;

P8 - Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

2021

Il Comune di Reggio Calabria nel 2021 risulta strutturalmente deficitario avendo sfiorato i seguenti 5 parametri:

P1 - Indicatore 1.1. (incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%;

P5 - Indicatore 12.4 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;

P6 - Indicatore 13.1 (debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%;

P7 - Indicatore 13.2 (debiti in corso di riconoscimento) + indicatore 13.3 (debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60%;

P8 - Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

Dai dati di cui sopra si rileva che l'ente in tutti gli esercizi risulta aver sfiorato il parametro riferito al rapporto tra il disavanzo da recuperare nell'esercizio e le entrate dei primi tre titoli, evidenziando che le risorse destinate al suddetto recupero vengono necessariamente distolte da altri servizi alla collettività amministrata. Altro parametro sfiorato è quello relativo alla capacità di riscossione delle entrate rispetto agli accertamenti. Di particolare

rilievo appare anche il parametro relativo ai debiti fuori bilancio atto a rilevare la parte di risorse di parte corrente assorbita da procedure di spesa irregolarmente poste in essere.

In merito alla condizione di deficitarietà strutturale l'amministrazione comunale in sede di contraddittorio ha rappresentato quanto segue *“Il Comune di Reggio Calabria con l'approvazione del rendiconto 2021 ha determinato la condizione di strutturalità deficitaria, tra 5 i parametri non rispettati vi sono i seguenti:*

- *Indicatore 1.1. (incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 48%;*

- *Indicatore 12.4 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;*
Come si può verificare l'impossibilità di registrare al titolo 2 delle entrate il contributo concesso ed erogato di cui all'art. 52 del Dl 73/2021 ha comportato il mancato rispetto della condizione di non deficitarietà.

*Inoltre il Ministero dell'Economia e delle finanze con Decreto MEF - RGS - Prot. 207453 del 02/08/2022 – U, al fine di contenere gli effetti distorsivi sugli indicatori di bilancio e dei conseguenti parametri di deficitarietà, ha revisionato le modalità di calcolo previste dagli indicatori 1.1, 10.3 di cui all'allegato n. 1, dagli allegati 1.1 e 12.4 di cui all'allegato n. 2, dagli indicatori 1.1 e 9.3 di cui all'allegato n. 3, nonché dagli indicatori 1.1 e 11.4 di cui all'allegato n. 4, considerando, nella definizione dei suddetti indicatori, **insieme alle entrate correnti anche le entrate in conto capitale destinate al recupero di maggiori quote di disavanzo”**.*

Capacità di riscossione

Con deliberazione n. 157/2020 questa Sezione analizzando l'andamento degli accertamenti/riscossioni e dei residui nel periodo 2015/2019, rilevava come all'aumento degli accertamenti non corrispondesse analogo incremento delle riscossioni, generando una consistente ed incrementale massa residuale attiva nella gestione di competenza. Il tutto confermato da un FCDE di portata enorme e via via crescente. Infatti, al 31/12/2019 la consistenza del FCDE risultava pari ad € 361.338.758,90, rispetto a quella dell'esercizio 2015, pari ad € 331.826.553,29.

Tanto premesso, in vista dell'adunanza veniva rilevato dal Magistrato istruttore come in disparte l'assenza di controdeduzioni da parte dell'Ente sul punto, dalla documentazione in atti emergesse l'assenza di miglioramenti intervenuti nell'attività di riscossione di competenza, atteso che nell'esercizio 2021 (ultimo rendiconto approvato), nella gestione di

competenza si erano generati residui attivi di parte corrente per un importo finale pari ad € 116.675.799,00.

La bassa capacità di riscossione si manifestava più marcatamente nella gestione dei residui. Infatti, nell'esercizio 2021 la percentuale di riscossione si attestava appena al 9% circa (€ 47.730.018,97), rispetto alla massa residuale iniziale (€ 531.760.430,28), riportando al 31/12/2021 una consistenza finale di residui attivi di € 471.324.250,14 (al netto di quelli eliminati € 12.706.161,17). Pertanto, al 31/12/2021 i residui attivi finali di parte corrente (Tit. I, II e III) ammontavano ad € 588.000.049,14 (€ 292.427.069,40+41.066.382,40+254.506.597,34). Correlativamente, il FCDE alla medesima data assumeva la consistenza di € 439.743.269,04. Veniva rilevato, altresì, come le riscossioni totali del titolo II delle entrate (trasferimenti correnti), riportate nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 in € 64.536.332,44 (€ 5.993.521,63 c/residui ed € 58.542.810,81 c/competenza), non sembrassero coerenti con le sole risorse assegnate dallo Stato nel corso dell'esercizio 2021 (€ 81.713.078,04), di cui € 34.998.711,49 a titolo di *"contributo risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale"*, € 45.831.464,00 a titolo di *"fondo per gli enti locali in disavanzo di amministrazione al 31/12/2019"* ed € 882.902,55 a titolo di *"contributo Comuni capoluogo Città metropolitane"*.

Dalla banca data di finanza locale sezione *"pagamenti"* i contributi di cui sopra risultavano integralmente riscossi nel corso del 2021. Veniva pertanto, formulata specifica richiesta di chiarimenti, anche in relazione al contributo di € 45.831.464,00 *"fondo per gli enti locali in disavanzo di amministrazione al 31/12/2019"* accertato e riscosso al titolo IV *"entrate in conto capitale"*. Sul punto l'amministrazione comunale ha fornito le seguenti giustificazioni *"Alla luce della specifica finalità della contribuzione statale il Comune ha verificato nell'ambito del piano dei conti e dei correlati codici siope pro tempore vigenti la codifica di bilancio dove allocare tale contributo"*.

Dalla predetta analisi è emerso che l'unica codifica pertinente utilizzabile è quella prevista al piano dei conti E. 4.03.07.01.001 *"Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Ministeri"*. Tale impostazione è stata confermata dal Ministero dell'Economia e finanze con nota mail del 14/04/2022". Peraltro, a tale imputazione il Comune ascrive la condizione di deficitarietà strutturale *"Come si può verificare l'impossibilità di registrare al titolo 2 delle entrate il contributo concesso ed erogato di cui all'art. 52 del DL 73/2021 ha comportato il mancato rispetto della condizione di non deficitarietà"*.

In merito alla capacità di riscossione è stato dedotto che “... in ragione di eventi eccezionali ed imprevedibili, che sono stati la causa di specifiche previsioni di legge, che hanno determinato la depressione di redditi e ricchezza dei cittadini, il legislatore ha previsto la proroga dei termini per i pagamenti agli enti locali, con la parallela sospensione delle cartelle e delle notifiche. Il D.L. n. 18/2020, cd. “Cura Italia”, ha, altresì, previsto la sospensione dei termini di versamento di imposte, contributi, entrate, nonché degli adempimenti fiscali dei contribuenti localizzati su tutto il territorio nazionale, oltre alla c.d. “rottamazione ter”; i successivi decreti hanno variamente prorogato queste misure per tutto il 2020 e parte del 2021, (cfr. il "Decreto Agosto" ossia D.L. n. 104/2020, nonché il "Decreto Ristori" ossia il D.L. n. 137/2020 e il D.L. n. 99/2021, c.d. “decreto sostegni bis”). In tale particolare condizione ha dovuto operare anche il Comune di Reggio Calabria. Si allega la nota prot. n. 80828 del 31/03/2023 del Dirigente del Settore tributi e patrimonio (**Allegato 6**) con la quale è stata trasmessa specifica relazione della società Hermes servizi metropolitani s.r.l (**Allegato 7**) sulla riscossione delle entrate, nonché la nota prot. 78060 del Dirigente della Polizia Municipale (**Allegato 8**)”.

Entrate non ricorrenti

In sede di deferimento, veniva rilevato come, sulla scorta della documentazione in atti emergesse un significativo disallineamento tra gli accertamenti di entrate, tributarie ed extratributarie (per importi di significativa entità), da recupero evasione e le correlate riscossioni. Sostanzialmente l’ente accerta molto e riscuote poco.

Andamento dei pagamenti

Il Magistrato istruttore evidenziava nell’ambito della relazione da sottoporre a contraddittorio, come i dati riportati nelle tabelle che seguono restituivano un quadro in cui, nonostante le copiose liquidità acquisite nel corso degli esercizi 2020/2021 i pagamenti di parte corrente, nella gestione di competenza non andassero oltre il 72% circa (due punti percentuali in più rispetto all’esercizio precedente). Quelli di uguale natura provenienti dalla gestione dei residui non superavano il 38% circa (questi ultimi peraltro evidenziando una diminuzione rispetto a quelli effettuati nel corso dell’esercizio 2020, di circa 2 punti percentuali).

ANALISI CAPACITA' PAGAMENTO C/COMPETENZA 2018 e 2019								
rendiconto esercizio 2018					rendiconto esercizio 2019			
TITOLO	IMPEGNI	pagamenti	capacità pagamento	Residui da riportare	IMPEGNI	pagamenti	capacità pagamento	Residui da riportare
	(a)	(b)	c=(b/a)*100	d = (a-b)	(a)	(b)	c=(b/a)*100	d = (a-b)
1	154.615.032,62	84.043.518,60	54%	70.571.514,02	147.193.427,24	81.300.777,46	55%	65.892.649,78
2	27.598.406,24	12.395.702,30	45%	15.202.703,94	36.689.433,94	13.161.990,48	36%	23.527.443,46
4	14.278.280,71	12.772.114,71	89%	1.506.166,00	20.194.793,77	18.803.120,44	93%	1.391.673,33
5	117.880.743,50	83.087.702,88	70%	34.793.040,62	138.877.668,75	102.967.054,65	74%	35.910.614,10

7	66.191.329,11	62.542.068,10	94%	3.649.261,01	71.484.499,49	68.198.696,59	95%	3.285.802,90
TOTALE	380.563.792,18	254.841.106,59	67%	125.722.685,59	414.439.823,19	284.431.639,62	69%	130.008.183,57

ANALISI CAPACITA' PAGAMENTO C/COMPETENZA 2020/2021								
rendiconto esercizio 2020					rendiconto esercizio 2021			
TITOLO	IMPEGNI	pagamenti	capacità pagamento	Residui da riportare	IMPEGNI	pagamenti	capacità pagamento	Residui da riportare
	(a)	(b)	c=(b/a)*100	d = (a-b)	(a)	(b)	c=(b/a)*100	d = (a-b)
1	145.027.299,35	103.608.251,87	71%	41.419.047,48	156.854.886,67	113.053.180,90	72%	43.801.705,77
2	44.118.398,13	7.326.076,64	17%	36.792.321,49	17.330.157,05	6.263.032,43	36%	11.067.124,62
4	15.911.498,95	13.895.788,46	87%	2.015.710,49	21.256.284,45	19.239.367,42	91%	2.016.917,03
5	131.742.693,28	131.742.693,28	100%	-	14.056.134,01	14.056.134,01	100%	-
7	124.347.130,72	121.404.722,13	98%	2.942.408,59	136.320.381,34	134.554.393,67	99%	1.765.987,67
TOTALE	461.147.020,43	377.977.532,38	82%	83.169.488,05	345.817.843,52	287.166.108,43	83%	58.651.735,09

CAPACITA' PAGAMENTO C/RESIDUO 2018 e 2019										
RENDICONTO ESERCIZIO 2018					RENDICONTO ESERCIZIO 2019					
TITOLO	residui iniziali	pagamenti	capacità pagamento	Minori residui/ economie	Residui da riportare	residui iniziali	pagamenti	capacità pagamento	Minori residui/ economie	Residui da riportare
	(a)	(b)	c=(b/a)*100	(d)	e = (a-b-d)	(a)	(b)	c=(b/a)*100	(d)	e = (a-b-d)
1	158.218.650,74	52.367.052,81	33,10	4.928.631,03	100.922.966,90	171.494.480,92	40.165.370,34	23%	2.111.883,68	129.217.226,90
2	41.332.902,97	9.275.193,55	22,44	20.067.663,87	11.990.045,55	27.192.749,49	9.839.091,56	36%	5.183.288,79	12.170.369,14
3	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0%	-	-
4	685.239,73	685.239,72	100,00	0,01	0,00	1.506.166,00	1.506.166,00	0%	-	-
5	32.457.140,44	32.457.140,44	-	-	-	34.793.040,62	34.793.040,62	100%	22.028,89	22.028,89
7	12.675.527,81	3.020.259,86	23,83	326.124,41	9.329.143,54	12.978.404,55	1.880.815,88	14%	1.565.579,50	9.532.009,17
TOTALE	245.369.461,69	97.804.886,38	0,40	25.322.419,32	122.242.155,99	247.964.841,58	88.184.484,40	36%	8.882.780,86	150.897.576,32

CAPACITA' PAGAMENTO C/RESIDUO 2020 e 2021										
rendiconto esercizio 2020					rendiconto esercizio 2021					
TITOLO	residui iniziali	pagamenti	capacità pagamento	Minori residui/ economie	Residui da riportare	residui iniziali	pagamenti	capacità pagamento	Minori residui/ economie	Residui da riportare
	(a)	(b)	c=(b/a)*100	(d)	e = (a-b-d)	(a)	(b)	c=(b/a)*100	(d)	e = (a-b-d)
1	195.109.876,68	78.176.557,61	40%	5.555.156,00	111.378.163,07	152.797.210,55	57.818.862,32	38%	2.006.123,09	92.972.225,14
2	35.697.812,60	12.711.896,25	36%	12.092.061,47	10.893.854,88	47.686.176,37	13.779.468,07	29%	2.578.026,50	31.328.681,80
3	0,00	0,00	-!	-	-	-	-	-	-	-
4	1.391.673,33	1.391.673,33	-	-	-	2.015.710,49	1.676.827,52	83%	-	338.882,97
5	35.910.614,10	35.910.614,10	100%	-	-	0,00	0,00	-	-	-
7	12.817.812,07	3.270.267,59	-	811.540,46	8.736.004,02	11.678.412,61	427.207,80	-	739.143,74	10.512.061,07
TOTALE	280.927.788,78	131.461.008,88	47%	18.458.757,93	131.008.021,97	214.177.510,02	73.702.365,71	34%	5.323.293,33	135.151.850,98

In merito a quanto rilevato l'ente ha fornito, attraverso appositi prospetti per ciascuna annualità del triennio 2018/2020, dimostrazione della propria capacità di pagamento evidenziando come al 31 dicembre 2022 le percentuali di pagamento delle obbligazioni passive risultassero pari all'87% e 91% per il 2019 e 2020. Gli importi residui del triennio ancora da pagare, secondo la ricostruzione offerta, ammonterebbero rispettivamente al 3,77%, al 4,67% e al 6,31%.

Con riferimento al rilievo circa il mancato rimborso integrale dei mutui, per il periodo 2017/2021, il Comune di Reggio Calabria ha dedotto in questi termini "Posto che nello specifico trattasi di quote per il rimborso del Fondo di Rotazione ex art 243 ter e quinquies del D.lgs.

267/2000 (cfr nota prot. n. 211173/2021), tali disallineamenti sono dovuti al fatto che per tali poste finanziarie i competenti uffici ministeriali avevano direttamente effettuato delle trattenute a valere sul fondo di solidarietà e sui riversamenti IMU tramite l'Agenzia delle Entrate, da riversare a favore dell'Ente. Per cui si sono ingenerate delle discrasie temporali correlate al differimento nell'acquisizione degli atti documentali necessari alla formalizzazione dei pagamenti e incassi nel pieno rispetto del principio contabile generale dell'integrità. Ad oggi, il residuo presente in bilancio per il rimborso di detti fondi è pari ad € 1.770.479,44 relativamente all'annualità 2021 come di seguito riepilogato:

CAP	Descrizione	Comp	Impegni	P.d.C.	Missione	Programma
18003	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDO DI ROTAZIONE ART 243 QUINQUAGESIMO DLGS 267/00	2021	400.000,00	03.01.01.001	50	2
18005	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ROTAZIONE ART 243 TER DLGS 267/2000	2021	1.370.479,44	03.01.01.001	50	2
totale			1.770.479,44			

Al fine di procedere alla corretta e tempestiva regolarizzazione contabile si è provveduto ad inoltrare comunicazione al competente comparto ministeriale, da ultimo con nota prot. 164526 dell'08/08/2022 (All. E) a fronte della quale è pervenuto riscontro, giusta nota prot. 148995 del 12/09/2022 (All. F), con la quale il Ministero ha informato che per il rimborso de quo lo stesso aveva provveduto a dare comunicazione all'Agenzia delle entrate per il recupero in questione”.

Situazione della cassa vincolata

Sulla base della tabella di seguito riportata riferita alla rappresentazione dell'evoluzione della cassa vincolata del Comune di Reggio Calabria nel triennio 2019/2021, si rileva come al 31/12/2021 non risultino somme utilizzate in termini di cassa e non reintegrate.

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio				
Consistenza cassa vincolata	+/-	2019	2020	2021
Consistenza di cassa effettiva all'1/1	+	40.004,84	33.680,15	19.637.289,63
Somma utilizzata in termini di cassa e non reintegrati all'1/1	+	27.137.852,40	23.695.278,01	16.469.870,53
fondi vincolati all'1/1	=	27.177.857,24	23.728.958,16	36.107.160,16
incremento per nuovi accrediti vincolati	+	30.639.580,64	72.742.591,50	40.020.786,33
decrementi per pagamenti vincolati	-	34.088.479,72	60.364.389,50	32.007.507,37
fondi vincolati al 31/12	=	23.728.958,16	36.107.160,16	44.120.439,12
somme utilizzate in termini di cassa al 31/12	-	23.695.278,01	16.469.870,53	-
consistenza di cassa effettiva al 31/12	=	33.680,15	19.637.289,63	44.120.439,12

Fonte: pag. 13 della relazione sulla gestione 2021 (art. 11, comma 6, D. Lgs. 118/2011)

L'Organo di Revisione nella relazione sul rendiconto 2021 (cfr. pagine 11 e 12: analisi quote del risultato di amministrazione), con riferimento alle quote vincolate - riporta che “le entrate vincolate accertate e non impegnate, le economie di spesa di competenza o le insussistenze dei residui

passivi finanziate da entrate vincolate sono confluite nelle corrispondenti quote vincolate del risultato di amministrazione”.

Nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2021 la parte vincolata del risultato di amministrazione espone un importo di € 104.992.302,53, così suddiviso:

Parte Vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	17.425.698,61
Vincoli derivanti da trasferimenti	55.164.434,77
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	31.973.539,81
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	273.832,40
Altri vincoli	154.796,94
Totale parte vincolata	104.992.302,53

Quest'ultimo importo deve necessariamente trovare copertura finanziaria nelle entrate vincolate accertate e non riscosse, ovvero in quelle entrate accertate/riscosse, quindi nella cassa vincolata.

Al titolo II della spesa - voce “*spese in conto capitale*”, al 31/12/2021 i residui da riportare sono pari ad € 42.395.806,42 oltre al FPV in spesa che alla stessa data assume il valore di € 6.043.924,31.

Complessivamente al 31/12/2021 le spese in c/capitale da finanziare risulterebbero pari ad € 153.432.033,26 (104.992.302,53+42.395.806,42+6.043.924,31), la cui copertura finanziaria dovrebbe rinvenirsi nelle entrate iscritte al titolo IV - “*entrate in conto capitale*”, in quelle riportate al titolo VI - voce “*accensione prestiti*”, nel FPV di parte capitale iscritto in entrata e nelle somme già riscosse e non utilizzate e riportate nella cassa vincolata, ovvero con entrate di parte corrente destinate ad investimenti.

Dalla documentazione in atti, le somme che dovrebbero finanziare le sopra richiamate spese in conto capitale risulterebbero pari ad € 132.960.698,32, suddivise nei termini di seguito indicati:

€ 48.408.191,44 riportati a residuo attivo al titolo IV - voce “*entrate in c/capitale*”;

€ 29.801.240,03 riportati a residuo attivo al titolo VI - voce “*accensioni prestiti*”;

€ 4.366.069,61 iscritti in entrata a titolo di FPV di parte capitale;

€ 44.120.439,12 riportati nel fondo cassa vincolato al 31/12/2021

€ 6.364.758,12 utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento.

Sulla scorta di quanto sopra il totale delle entrate in conto capitale, € 132.960.698,32 non sembrerebbe sufficiente a garantire le correlate spese, pari ad € 153.432.033,26 per un importo almeno pari ad € 20.471.334,94.

In sede di contraddittorio l'amministrazione comunale ha chiarito che l'importo di € 153.432.033,26 "non si riferisce totalmente alla spesa in conto capitale poiché l'importo di €. 104.992.302,53 è comprensivo anche della quota vincolata di parte corrente del risultato di amministrazione al 31/12/2021, così ripartito:

- € 26.584.634,47 per quota parte corrente,

- € 74.045.428,14 per quota parte capitale".

In sede di adunanza, nel ribadire quanto già evidenziato nella memoria prodotta, l'assessore al bilancio ha ulteriormente evidenziato che la quota vincolata di parte corrente risulta in parte garantita da residui attivi presenti in bilancio. La cassa risulterebbe composta, secondo quanto riferito, da somme gestite dal Comune di Reggio Calabria anche nella qualità di "capo-bacino" nella gestione dei servizi sociali, somme il cui rimborso è connotato da lentezza. Viene a titolo esemplificativo fatta menzione dei PAC.

La gestione della cassa

L'analisi effettuata dalla Sezione lascia emergere come per gli esercizi 2020/2021 il fondo di cassa risultante dal conto del Tesoriere corrisponda alle risultanze delle scritture contabili, come risulta dalle tabelle che seguono.

Riconciliazione fondo di cassa	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)	21.574.145,71
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)	21.574.145,71
Differenza	0,00

Riconciliazione fondo di cassa	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)	73.651.810,32
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili)	73.651.810,32
Differenza	0,00

A ciò si aggiunga che il fondo cassa complessivo presenta una consistenza tale da garantire le quote vincolate per tutto il periodo esaminato (2019/2021). Il fondo cassa del triennio 2019/2021 risulta così costituito:

	2019	2020	2021
Fondo di cassa complessivo al 31.12	1.384.044,21	21.574.145,71	73.651.810,32
<i>di cui cassa vincolata</i>	<i>33.680,15</i>	<i>19.637.289,63</i>	<i>44.120.439,12</i>

La Sezione, tuttavia, al fine di verificare la composizione del fondo cassa dell'Ente ha proceduto alla elaborazione di una tabella riassuntiva dei flussi di cassa degli esercizi 2019/2021, suddivisi per riscossioni/pagamenti in conto residui e conto competenza. Di seguito saranno esaminate le risultanze per ciascuno degli esercizi in considerazione.

Esercizio 2019

COMUNE DI REGGIO CALABRIA - FLUSSI DI CASSA ES. 2019										
Titolo	INCASSI	residui	competenza	TOTALE RISCOSSIONI	Titolo	PAGAMENTI	residui	competenza	TOTALE PAGAMENTI	DIFFERENZA INCASSI-PAGAMENTI
		a	b	c =a+b			(d)	(e)	f (d+e)	g = (C-F)
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequative	24.569.852,15	73.556.975,34	98.126.827,49						
2	Trasferimenti correnti	4.426.963,14	12.271.821,09	16.698.784,23	1	Spese correnti	40.165.370,34	81.300.777,46	121.466.147,80	
3	Entrate extratributarie	19.962.922,57	8.009.015,26	27.971.937,83	4	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.506.166,00	18.803.120,44	20.309.286,44	
	Totale entrate correnti	48.959.737,86	93.837.811,69	142.797.549,55		Totale	41.671.536,34	100.103.897,90	141.775.434,24	1.022.115,31
4	Entrate in conto capitale	2.595.901,57	15.451.766,89	18.047.668,46	2	Spese in c/capitale	9.839.091,56	13.161.990,48	23.001.082,04	- 4.953.413,58
5	Entrate da riduzione di attività finanziaria	-	-	-	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.422.751,35	-	2.422.751,35					-	2.422.751,35
7	Anticipazione da istituto tesoriere / cassiere	-	138.877.668,75	138.877.668,75	5	chiusura anticipazione ricevuta da istituto tesoriere/cassiere	34.793.040,62	102.967.054,65	137.760.095,27	1.117.573,48
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	298.464,87	69.426.893,04	69.725.357,91	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.880.815,88	68.198.696,59	70.079.512,47	- 354.154,56
	Totale incassi	54.276.855,65	317.594.140,37	371.870.996,02		Totale pagamenti	88.184.484,40	284.431.639,62	372.616.124,02	- 745.128,00

Nell'esercizio 2019, i pagamenti in conto residui di parte corrente (€ 41.671.536,34) non risulterebbero in linea con le correlate riscossioni in conto residui (€ 48.959.737,86). Nella gestione di competenza, invece, i pagamenti di parte corrente (€ 100.103.897,90), risulterebbero superiori alle correlate entrate (€ 93.837.811,69). I pagamenti totali dell'esercizio 2019 risultano superiori alle riscossioni totali per € 745.128,00. Il differenziale negativo è stato compensato dal fondo cassa iniziale pari ad € 2.129.172,21, determinando un fondo cassa finale positivo al 31/12/2019 pari ad € 1.384.044,21, di cui cassa vincolata per € 33.680,15.

Esercizio 2020

COMUNE DI REGGIO CALABRIA - FLUSSI DI CASSA ES. 2020										
Titolo	INCASSI	residui	competenza	TOTALE RISCOSSIONI	Titolo	PAGAMENTI	residui	competenza	TOTALE PAGAMENTI	DIFFERENZA INCASSI-PAGAMENTI
		a	b	c =a+b			(d)	(e)	f (d+e)	g = (C-F)
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequative	24.973.057,47	65.619.599,96	90.592.657,43		evidenziano un saldo di cassa positivo di € 20.190.101,11				
2	Trasferimenti correnti	5.432.861,35	102.402.416,99	107.835.278,34	1	Spese correnti	78.176.557,61	103.608.251,87	181.784.809,48	
di cui contributo ex art. 53 d. l. 104/2020 - acconto			69.997.422,98							
3	Entrate extratributarie	4.399.766,56	17.453.925,93	21.853.692,49	4	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.391.673,33	13.895.788,46	15.287.461,79	
Totale entrate correnti		34.805.685,38	185.475.942,88	220.281.628,26		Totale	79.568.230,94	117.504.040,33	197.072.271,27	23.209.356,99
4	Entrate in conto capitale	10.570.389,12	13.104.954,94	23.675.344,06	2	Spese in c/ capitale	12.711.896,64	7.326.076,64	20.037.973,28	3.637.370,78
5	Entrate da riduzione di attività finanziaria	-	50.000,00	50.000,00	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	50.000,00
6	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.096.715,80	29.170.976,30	31.267.692,10					-	31.267.692,10
di cui anticipazione di liquidità ex art. 116 d.l. 34/2020			29.170.976,30							
7	Anticipazione da istituto tesoriere / cassiere	-	131.742.693,28	131.742.693,28	5	chiusura anticipazione ricevuta da istituto tesoriere / cassiere	35.910.614,10	131.742.693,28	167.653.307,38	- 35.910.614,10
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	388.190,02	122.223.095,04	122.611.285,06	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.270.267,59	121.404.722,13	124.674.989,72	- 2.063.704,66
Totale incassi		47.860.980,32	510.938.638,74	529.628.642,76		Totale pagamenti	131.461.009,27	377.977.532,38	509.438.541,65	20.190.101,11

Diversamente da quanto avvenuto nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 il Comune di Reggio Calabria effettua pagamenti in conto residui di parte corrente (€ 79.568.230,94), superiori alle correlate riscossioni (€ 34.805.685,38). Il differenziale, tra quanto riscosso in conto residui e quanto pagato potrebbe aver trovato copertura con le anticipazioni di liquidità riscosse nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 116 del D.L. 34/2020. Nella gestione di competenza le riscossioni di parte corrente sono pari ad € 185.475.942,88 (di cui € 69.997.422,98 quale quota contributo esercizio 2020 ex art. 53 del D.L. 104/2020). I correlati pagamenti risultano pari ad euro 117.504.040,33.

Passando all'analisi della gestione in conto capitale, dai flussi di cassa riportati nella tabella di cui sopra si rileva che a fronte di entrate totali dei titoli (IV, V e VI), pari complessivamente ad € 54.993.036,16 (di cui € 23.675.344,06 titolo IV, € 50.000 del titolo V ed € 31.267.692,10 titolo VI), i correlati pagamenti sono stati pari ad 20.037.973,28 (spese titolo II). Si evidenzia che le entrate del titolo VI sono comprensive di un importo pari ad € 29.170.976,30 riscosso a titolo di contributo ex art. 116 del d.l. 34/2020.

E ancora, sulla base dei dati riportati nella tabella che precede, si rileva che all'01/01/2020 risultavano inestinte anticipazioni di tesoreria per € 35.910.614,10.

Nella gestione di competenza (esercizio 2020), l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria accertando/riscuotendo e pagando l'importo di € 131.742.693,28. In conto residui ha pagato l'importo di € 35.910.614,10. Al 31/12/2020 non risultano debiti verso il tesoriere. I flussi di cassa dell'esercizio 2020 evidenziano un saldo di cassa positivo di € 20.190.101,11, che sommato a quello presente all'01/01/2020 (€ 1.384.044,21), è pari al 31/12/2021 ad € 21.574.145,71, di cui € 19.637.289,63 dichiarato vincolato.

Esercizio 2021

COMUNE DI REGGIO CALABRIA - FLUSSI DI CASSA ES. 2021										
Titolo	INCASSI	residui	competenza	TOTALE RISCOSSIONI	Titolo	PAGAMENTI	residui	competenza	TOTALE PAGAMENTI	DIFFERENZA INCASSI-PAGAMENTI
		(a)	(b)	c =(a+b)			(d)	(e)	f (d+e)	g = (C-F)
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequative	27.172.926,49	68.034.716,36	95.207.642,85						
2	Trasferimenti correnti	5.993.521,63	58.542.810,81	64.536.332,44	1	Spese correnti	57.818.862,32	113.053.180,90	170.872.043,22	
di cui contributo ex art. 53 d.l. 104/2020 - secondo acconto			34.998.711,49							
3	Entrate extratributarie	14.563.570,85	11.313.964,17	25.877.535,02	4	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.676.827,52	19.239.367,42	20.916.194,94	
Totale entrate correnti		47.730.018,97	172.890.202,83	185.621.510,31	Totale		59.495.689,84	132.292.548,32	191.788.238,16	-6.166.727,85
4	Entrate in conto capitale	10.346.345,50	64.529.179,03	74.875.524,53	2	Spese in c/capitale	13.779.468,07	6.263.032,43	20.042.500,50	54.833.024,03
di cui contributo ex art. 52 comma 1 d. l. 73/2021			45.831.464,00							
5	Entrate da riduzione di attività finanziaria	-	-	-	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.712.325,08	-	2.712.325,08					-	2.712.325,08
7	Anticipazione da istituto tesoriere /cassiere	-	14.056.134,01	14.056.134,01	5	chiusura anticipazione ricevuta da istituto tesoriere/cassiere	-	14.056.134,01	14.056.134,01	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	708.544,53	134.972.100,31	135.680.644,84	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	427.207,80	134.554.393,69	134.981.601,49	699.043,35
Totale incassi		61.497.234,08	432.279.080,18	412.946.138,77	Totale pagamenti		73.702.365,71	287.166.108,45	360.868.474,16	52.077.664,61

Nell'esercizio 2021 il comune effettua pagamenti in conto residui di parte corrente (€ 59.495.689,84), superiori alle correlate riscossioni (€ 47.730.018,97). Nella gestione di competenza le riscossioni di parte corrente sono pari ad € **172.890.202,83** (di cui € 34.998.711,49 riferiti alla quota contributo esercizio 2021 ex art. 53 del D.L. 104/2020), i pagamenti pari ad € 132.292.548,32.

Nella gestione di competenza di parte capitale le riscossioni sono pari ad € 64.529.179,03 di cui € 45.831.464,00 a titolo di contributo ex art. 52 comma 1 d. l. 73/2021; gli omologhi pagamenti del titolo II sono pari ad € 6.263.032,43. Il Comune nell'esercizio 2021 ha riscosso complessivamente (Tit. IV e Tit. VI) € 77.587.849,61 mentre i correlati pagamenti (titolo II spesa), sono complessivamente pari ad € 20.042.500,50 con un differenziale riscossioni/pagamenti di € 57.545.349,11. Quest'ultimo importo ha contribuito alla

determinazione del saldo di cassa pari al 31/12/2021 ad € 52.077.664,61, che sommato a quello presente all'01/01/2021 (€ 21.574.145,71), è pari al 31/12/2021 ad € 73.651.810,32, di cui € 44.120.439,12 riportato quale quota vincolata.

Osservazioni conclusive: All'esito della disamina effettuata, il Collegio prende atto dell'avvenuto ripiano del disavanzo applicato al piano originario e della volontà espressa negli atti consiliari di riferimento di voler considerare chiuso il piano originario. La circostanza peraltro trova conferma nelle risultanze delle relazioni del Collegio dei revisori sullo stato di attuazione del PRFP nonché delle dichiarazioni rese dai rappresentanti dell'ente in contraddittorio in sede di adunanza pubblica. In ordine a tale profilo giova evidenziare, tuttavia, come il suddetto ripiano sia il frutto dell'acquisizione di risorse straordinarie da parte dell'ente piuttosto che del percorso di risanamento avviato e quindi soprattutto di un conseguito miglioramento della capacità di riscossione. Si rileva che, in virtù della normativa sopravvenuta nonché di atti gestionali, diverse criticità (debito con la Regione e FAL/FCDE con metodo ordinario) come rilevate anche nell'ultima delibera di questa Sezione (157/2020) che potevano impattare sulla ricostruzione del *deficit* complessivo, hanno trovato definizione, emersione e rappresentazione nei documenti contabili ai fini della rilevazione del disavanzo unico secondo le indicazioni della Corte costituzionale. In merito ai rapporti con gli organismi partecipati, pur prendendo atto delle attività poste in essere sotto il profilo della circolarizzazione debiti crediti e volte a definire i disallineamenti contabili, permane una situazione non ancora del tutto definita, soprattutto in considerazione dei numerosi giudizi pendenti. Avuto riguardo alla situazione debitoria il Collegio osserva come continui a gravare sull'ente il peso dei debiti fuori bilancio che continua ad accumulare, del rimborso di quote residue dei fondi di rotazione alla luce dell'intervenuta modifica normativa che ne ha determinato la riduzione dell'arco temporale previsto nonché del debito con la Regione per la fornitura idropotabile. Pur non disconoscendo che in un quadro già connotato da criticità possa aver esplicitato effetti negativi anche la pandemia da Covid 19, si rileva ancora il permanere di uno stato di difficoltà sul fronte della capacità di riscossione e dei conseguenti pagamenti, come peraltro avvalorato anche dallo sfioramento del relativo parametro di deficitarietà. Si confermano sotto tale aspetto i rilievi già formulati con l'ultima deliberazione di questa Sezione. Ciononostante, l'analisi dei prospetti dimostrativi dei risultati di amministrazione evidenzia oltre al ripiano integrale del disavanzo da piano che insieme ad altri fattori era stato causa

dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario, saldi in progressivo miglioramento. La situazione di cassa sebbene registri il mancato ricorso ad anticipazioni di tesoreria e la ricostituzione dei fondi vincolati, resta fragile in considerazione del fatto che la stessa è per lo più vincolata. Da ultimo si evidenzia come permangano perplessità circa l'utilizzo delle liquidità di cui al d.l. 35/2013 nei termini evidenziati in parte motiva.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la regione Calabria, richiamate le osservazioni svolte in parte motiva

ACCERTA

l'avvenuto ripiano del disavanzo applicato al piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario del Comune di Reggio Calabria, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dell'8 febbraio 2013 e trasfuso nel PRF rimodulato, da ultimo, con delibera consiliare n. 37 del 30 luglio 2019;

ACCERTA

ai sensi dell'art.148 *bis* T.U.E.L, la presenza di criticità suscettibili di pregiudicare in chiave prospettica, gli equilibri economico-finanziari del Comune e in particolare ravvisa l'insufficienza dei flussi di entrata propri.

DISPONE

conseguentemente, l'adozione delle misure correttive finalizzate all'efficientamento del sistema delle riscossioni.

Manda la presente deliberazione alla Segreteria affinché sia trasmessa via PEC:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale - che provvederà ad informare il Consiglio predetto ponendo all'esame dello stesso, alla prima riunione utile, la presente deliberazione - e all'Organo di Revisione del Comune di Reggio Calabria (RC);
- alla Commissione Ministeriale di cui all'art. 155 T.U.E.L.;
- al Prefetto di Reggio Calabria.

L'Ente avrà cura di pubblicare la presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, comunicando a questa Sezione tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato in Catanzaro, nella camera di consiglio successiva alla Adunanza Pubblica del 21 aprile 2023.

Il Magistrato relatore

Emanuela Friederike DAUBLER

Il Presidente

Rossella SCERBO

Depositata in segreteria

Il funzionario preposto

Dott.ssa Elena Russo